

## LA VERTENZA SETTECENTESCA SULLA PESCA TRA CHIOGGIOTTI E ISTRIANI

MARINO BUDICIN

Centro di ricerche storiche  
Rovigno

CDU 639.2(091)(497.4/.5Istria)«17»

Saggio scientifico originale

Marzo 1995

*Riassunto* - L'autore in questo contributo si sofferma su un argomento importante della storia della pesca in Istria, ovvero la vertenza settecentesca tra Chioggiotti ed Istriani, capeggiati dai Rovignesi. Il contenzioso fu tutto incentrato su due questioni di fondo: l'estensione ed i diritti di pesca nelle cosiddette «acque istriane»; l'uso di reti e metodi di pesca a fondo (in particolare «tartane» e «sardellere») dei Chioggiotti ritenuti dannosi dagli Istriani. Né i proclami né le terminazioni delle competenti autorità venete e provinciali emanate negli anni 1738-1781 valsero a comporre la diatriba.

La pesca, al pari delle altre attività legate al mare, è stata largamente praticata nelle cittadine costiere dell'Istria sin dalla loro dedizione a Venezia, costituendo, accanto all'agricoltura ed al commercio, una delle fonti primarie d'esistenza per la popolazione. Ne sono una testimonianza i loro statuti comunali, in particolare quelli dei centri della costa occidentale, nei quali, tra la vasta materia giuridica, vennero codificate anche particolari norme, con peculiarità da statuto a statuto, circa i principali contenuti dell'attività peschereccia: le aree di pesca ed i diritti ad esse relativi; i metodi e gli attrezzi usati e consentiti; il commercio del pesce fresco e di quello salato.<sup>1</sup> Peraltro va ricordato che per l'epoca anteriore al secolo XVIII, in particolare per il Cinquecento ed il Settecento, non sono molte le prescrizioni legali venete e provinciali in materia di regolamentazione della pesca, giacché essa presentava un quadro abbastanza statico, sia nell'ambito delle economie locali istriane, allora in fase di latente ristagno, se non addirittura di regresso, che in quello del contesto adriatico settentrionale, in particolare nello sfruttamento delle aree di pesca da parte dei singoli centri pescherecci e nel loro rapporto funzionale con Venezia che assorbiva gran parte dei loro prodotti.

<sup>1</sup> Su questo argomento cfr. i lavori di J. BASIOLI, «Ribarski propisi u statutima istarskih primorskih komuna» [Le norme sulla pesca negli statuti dei comuni costieri istriani], *Jadranski Zbornik (= JZ)* [Miscellanea Adriatica], Fiume-Pola, vol. X (1976-78), p. 121-157; «Razvitak ribarstva na zapadnoj obali Istre» [Sviluppo della pesca lungo la costa occidentale dell'Istria], *Problemi Sjevernog Jadrana* [Problemi dell'Adriatico settentrionale], Fiume, n. 1 (1956), p. 75-98; «Ribolovna sredstva u statutima istočnojadranskih gradova i komuna» [I mezzi da pesca negli statuti delle città e comuni dell'adriatico orientale], *Pomorski Zbornik* [Miscellanea Marittima], Fiume, lib. 15 (1977), p. 639-656.

Tra le principali disposizioni venete in materia di pesca antecedenti il secolo XVIII citeremo il decreto del Senato del 13 gennaio 1563 m.v. che, ribadendo verosimilmente norme precedenti, acconsentiva ai Nicolotti di pescare in tutte le acque istriane, tranne naturalmente nelle peschiere comunali e private.<sup>2</sup> Codesti precetti vennero ribaditi il 25 giugno 1591 dalla ducale di Marino Grimani, anch'essa inviata come la prima al Podestà e Capitano di Capodistria per essere trasmessa ai rettori istriani.<sup>3</sup>

Per quanto attiene i metodi e gli attrezzi usati segnaliamo la delibera dell'Inquisitore dell'Istria Girolamo Bragadin del 26 maggio 1651 che proibiva tassativamente la pesca con i «ludri» e con le «trate» nei mesi da giugno a settembre,<sup>4</sup> nonché quelle del Podestà e Capitano di Capodistria del 1667 e del 1671 che inibivano i «grippi» e le «bragagne».<sup>5</sup>

Da questi «aggiornamenti» legislativi si può dedurre quale fosse in quell'epoca l'atteggiamento del governo veneto a difesa della pesca, finalizzato principalmente al controllo dei metodi usati, nonché tendente a reprimere le azioni che avrebbero potuto incrinare il sistema di relazioni più o meno stabile tra i centri pescherecci dell'Adriatico settentrionale, sebbene le vertenze allora non avessero manifestato ancora quella complessità e gravità di problemi che, come vedremo, tanto condizionarono il settore della pesca nel Settecento.

Lo conferma d'altronde la composizione della vertenza tra pescatori rovignesi e parenzani a favore di quest'ultimi circa la pesca nel tratto di mare tra il

<sup>2</sup> Biblioteca dei Musei civici Correr - Venezia, manoscritto 623, «Raccolta in proposito della libertà della pesca nelle acque litorali della Provincia dell'Istria sopra la questione insorta tra Rovignesi e li pescatori di S. Andrea di Chioggia»; cfr. anche E. CONCINA, *Chioggia*, Treviso, 1977, p. 148 e R. D'ERCO, «Storia della legislazione sulla pesca nelle acque del Litorale austriaco», manoscritto, Biblioteca Universitaria Spalato (sign. ), in particolare il libro III «Osservazioni generali sulla legislazione della pesca di mare». «Nicolotti» erano chiamati i pescatori della Scuola di S. Nicolò di Venezia.

<sup>3</sup> Vedi il manoscritto 623 citato nella nota precedente.

<sup>4</sup> R. D'ERCO, *op. cit.* Il «ludro» era una rete molto grande munita di lunghe funi alle quali erano attaccate, a brevi intervalli, delle frasche per spaventare i pesci e convogliarli nelle reti. La «trata» era pure una rete a strascico che presentava due ali ed un sacco centrale. Era trascinata da due barche o recuperata a braccia sulla spiaggia. Per questi due tipi di rete cfr. R. D'ERCO, *op. cit.*, libri VI e VII; A. PELLIZZER, «Terminologia marinaresca di Rovigno d'Istria», *Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno (= ACRSR)*, Trieste-Rovigno, vol. XV (1984-85), p. 360 («ludro»), 363 («trata»); E. ROSAMANI, *Vocabolario marinaresco giuliano-dalmata*, Firenze, 1975, p. 96 rispettivamente 184; S. PERINI, «La pesca nei domini adriatici della Serenissima durante il secolo XVIII», *Chioggia*, Chioggia, n. 6 (1991), p. 77.

<sup>5</sup> Per questi due proclami vedi G. POLI, «La pesca in Istria negli anni tra il 1700 ed il 1800», *Pagine Istriane (= PI)*, n. 27 (1970), p. 52-53. Il «grippe» era una piccola rete da strascico che si tirava dalla barca con l'ausilio del mulinello. Essa radeva il fondo in quanto aveva dei piombi applicati sulla sua parte inferiore. Le sua maglie erano, inoltre, alquanto ristrette. Più larga e più lunga era «la bragagna» che pure si usava a strascico, soprattutto nella pesca dei cefali. Per queste due reti cfr. R. D'ERCO, *op. cit.*; E. PELLIZZER, *op. cit.*, p. 358; E. ROSAMANI, *op. cit.*, p. 28 e 84 e S. PERINI, *op. cit.*, p. 76.

porto di Orsera e la punta denominata Femmina morta all'inizio del Canale di Leme<sup>6</sup> ed i cenni relativi al 1658 quando pescatori di Rovigno, Fasana, Pola e Lus-sinpiccolo di comune accordo pescarono pesce azzurro con tratte lungo la costa orientale dell'Istria nella zona al largo di Cavrano, Badò e Merlera.<sup>7</sup>

L'analisi del resto delle condizioni dell'Istria seicentesca rivelano che con la fine della guerra uscocca (1615-18) e dell'epidemia di peste del 1630, furono in formazione nuovi ed interessanti processi che nell'arco di un cinquantennio avrebbero smosso definitivamente l'immobilità socio-demografica ed economica creando le basi per la notevole ripresa e crescita settecentesca, tanto pre-gna di fervore economico quanto condizionata dalla conflittualità nel settore della pesca.

L'interazione di tutta una serie di fattori, non ultimi l'incremento demografico e l'assenza di alternative economiche ai tradizionali settori dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio marittimo, il rafforzamento di Rovigno quale centro trainante dell'economia istriana, l'attenzione sempre maggiore rivolta al settore del pesce azzurro, favorirono la crescita intensa della pesca, sebbene la mancanza di grossi capitali e investimenti ne determinò uno sviluppo istintivo e artigianale.<sup>8</sup> In una terminazione del Podestà e Capitanio di Capodistria del 1684 si legge che «la maggior parte di quelli che compongono il popolo sono occupati nella coltura delle terre e numerosi del medesimo s'impegnano nella quasi universale peschereccia professione».<sup>9</sup>

Come abbiamo già accennato, nel corso del secolo XVIII i Rovignesi allargarono costantemente il loro raggio di pesca spingendosi fino al Quarnero ed alle coste del Vinodol, mantenendo tra l'altro il monopolio nel commercio del pesce fresco e di quello salato lungo la costa istriano-quarnerina. Nel 1695, poi, il pescatore rovignese Biasio Caenazzo detto Toto, incominciò a pescare notevoli quantità di sardelle con un nuovo metodo, usando reti «sardellere» calate in superficie con l'impiego di esca di trittumi di «mazenete»<sup>10</sup> che si rivelò un'importante innovazione nella pesca del pesce azzurro fino allora praticata con reti poste «sardellere» a fondo. Purtroppo mancano i riscontri numerici sui pescati di

<sup>6</sup> Il documento venne trascritto agli inizi del secolo XIX nella raccolta di A. ANGELINI, «Terminazioni, ducali, lettere, ecc.», manoscritto, Museo civico di Rovigno, vol. IV, p. 173.

<sup>7</sup> Vedi T. LUCIANI, «Nota del pesce presso le peschiere della Giurisdizione di Pola nei mesi di luglio e agosto 1658», *La Provincia dell'Istria*, Capodistria, 1873, n. 17, p. 1305-1306; J. BASIOLI, «Lov male plave ribe na obalama Istre u prošlosti» [La pesca del pesce azzurro lungo le coste istriane nel passato], *JZ*, vol. VIII (1973), p. 261; IDEM, «Razvitak ribarstva», *cit.*, p. 94.

<sup>8</sup> Cfr. B. BENUSSI, *Storia documentata di Rovigno*, Trieste, 1888; R. D'ERCO, *op. cit.*; J. BASIOLI, «Lov», *cit.*, p. 257-279.

<sup>9</sup> La terminazione citata in A. ANGELINI, *op. cit.*, p. 212-213, vedi il Memoriale dell'Università del popolo di Rovigno del 29 aprile 1766.

<sup>10</sup> Le prime notizie su questo nuovo metodo di pesca vennero raccolte agli inizi del secolo XVIII dal rovignese A. COSTANTINI nei suoi «Cenni su Rovigno» pubblicati successivamente nell'*Istria* del Kandler, 1849, n. 55, p. 219-222. Cfr. pure B. BENUSSI, *op. cit.*, p. 139-140; R. D'ERCO, *op. cit.*; J. BASIOLI, «Lov», *cit.*, p. 261-262 e «Razvitak ribarstva», *cit.*, p. 91.

quegli anni per poter seguire la crescita repentina, senza pari riscontri a livello istriano, della pesca rovignese, attestabile però indirettamente dall'aumento costante del numero delle imbarcazioni da pesca e dalla quantità sempre maggiore di sale richiesto dalla comunità rovignese. L'argomento attende ovviamente un dettagliato spoglio delle fonti venete che sono a disposizione, onde poter avere un ragguaglio almeno delle quantità di pesce registrato, giacché l'archivio comunale ed i bollettari del pesce sono andati perduti mentre, come risulta da più fonti,<sup>11</sup> gran parte del pescato sfuggiva ai controlli delle competenti autorità venete e provinciali.

Ancor più sintomatico fu il processo di assestamento nei rapporti tra i centri pescherecci del litorale occidentale dell'Adriatico che nei decenni a cavallo dei secoli XVII e XVIII fece emergere prepotentemente Chioggia, la cui posizione di assoluto predominio nella pesca veneta nel Settecento, quando essa come sottolinea E. Concina divenne «città della pesca»,<sup>12</sup> favorì la presenza sempre più massiccia di pescatori chioggiotti fin sotto le coste istriane, le cui acque in determinate stagioni offrivano pescagioni più abbondanti e soprattutto pesce di qualità più pregiate.

Mai come in quell'epoca il governo veneto, nell'ambito della sua politica economico-marittima, avvertì la necessità di poter disporre di rifornimenti costanti di pesce e di assicurare e ampliare costantemente il monopolio sulla pesca e, specialmente, sul commercio del pesce fresco e salato nell'Alto Adriatico in un momento difficile per il suo mercato contrastato, a sud, dal credito che stava assumendo Ancona, protetta dalla politica pontificia, e, a nord, dalla spinta protezionistica degli Absburgo a favore di Trieste che da lì a poco sarebbe divenuta porto franco di particolare attrazione per le economie locali istriane. Furono questi due poli commerciali a ridosso dell'area veneto-istriana ad attrarre sempre più il commercio ed i contrabbandi istriani, in particolare quelli del suo centro economico più forte, Rovigno.

Se questo parallelismo della crescita della pesca a livello di microarea istriana e nell'ampio contesto veneto dell'Alto Adriatico da un lato contribuì al rafforzamento notevole delle flottiglie pescherecce di Rovigno e di Chioggia, d'altro canto le condusse ben presto ad incrociare le stesse rotte di pesca in quelle che allora erano denominate «acque istriane», che sarebbero divenute teatro dello scontro dei loro interessi economici. Ciò determinò un quadro molto complesso e difficile da gestire nelle relazioni tra i due principali centri di «produzione», nonché nel loro rapporto complessivo con Venezia, mercato di grandi esigenze e tutto proteso ad assicurarsi le loro potenzialità in questo settore, con una condotta apparentemente paradossale ma tendente a sfruttare e a tutelare gli uni senza

<sup>11</sup> Cfr. il contributo pubblicato in questo volume da E. IVETICH, «Caratteri generali e problemi dell'economia dell'Istria veneta nel Settecento» e lo studio di A. PARENZO, «Un'inchiesta sulla pesca in Istria e Dalmazia», *Nuovo archivio veneto*, Venezia, tomo VII (1894), p. 3-72.

<sup>12</sup> E. CONCINA, *op. cit.*

danneggiare gli altri.<sup>13</sup> Le divergenze, comunque, tra gli intenti e le aspettative delle competenti autorità venete e le reazioni delle due rispettive comunità pescherecce restie a recepire delibere troppo generalizzanti, lacunose sotto il profilo metodologico-scientifico e, di volta in volta, restrittive o per gli uni o per gli altri, determinò durante tutto l'arco del Settecento una dinamica di provvedimenti e di interventi legislativi assai sostenuta con repentini ed imprevedibili inversioni di tendenza.

\* \* \*

Sull'insoluta vertenza settecentesca tra pescatori chioggiotti e istriani, mediata con scarsi risultati da Venezia, che condizionò l'intero settore della pesca sia sotto il profilo economico-produttivo-commerciale che quello sociale, esiste una produzione storiografica alquanto frammentaria da addebitare principalmente al fatto che in generale la storia della pesca in Istria ha avuto poche e marginali trattazioni.

A parte i brevi cenni sulla pesca in Istria che si possono attingere al Tomasi ed al Petronio,<sup>14</sup> va rilevato che documenti riguardanti l'argomento che trattiamo vennero per la prima volta pubblicati nelle pagine de «L'Istria» del Kandler: il proclama dei Provveditori alla Giustizia Vecchia del 12 settembre 1740<sup>15</sup> e le terminazioni 16 gennaio 1747 (m.v.) e 15 settembre 1757<sup>16</sup> dei podestà e capitani di Capodistria, mentre fu il Benussi tra i primi a riassumere le tappe principali della vertenza sulla pesca nelle acque istriane nella sua «Storia documentata di Rovigno».<sup>17</sup> Sulla lettera dei Provveditori alla Giustizia Vecchia al podestà di Rovigno del 26 febbraio 1765 (m.v.) e sulla Terminazione dello stesso Magistrato del 5 dicembre 1766 si soffermò nel 1953 D. Caenazzo.<sup>18</sup>

Dati e notizie sulla pesca in generale, e sulle sardelle in particolare, si possono attingere ai contributi di V. D'Ancona,<sup>19</sup> P. Lorini<sup>20</sup> e C. Marchesetti.<sup>21</sup> Nel

<sup>13</sup> Come vedremo più avanti questo atteggiamento è stato molto bene analizzato in R. D'ERCO, *op. cit.*

<sup>14</sup> F.G. TOMASINI, «De' commentarj storici-geografici della Provincia dell'Istria», *Archeografo triestino*, Trieste, vol. IV (1837).

<sup>15</sup> P. PETRONIO, *L'Istria*, 1849, n. 45, p. 66. Va rilevato che nel 1262 dal Collegio dei tre Giustizieri sorsero due uffici, quello della Giustizia Nuova e quello della Giustizia Vecchia alla quale era iscritta, tra le altre arti, anche quella pescherecia.

<sup>16</sup> *Ibidem*, 1849, n. 43, p. 167 e 168.

<sup>17</sup> B. BENUSSI, *op. cit.*

<sup>18</sup> D. CAENAZZO, «Due documenti inediti sulla pesca nel Golfo Adriatico», *PI*, 1923, fasc. I-II, p. 126-137.

<sup>19</sup> V.D. ANCONA, «Rilievi statistici sulla pesca nell'Alto Adriatico», *Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere e arti*, Venezia, vol. 108 (1950).

<sup>20</sup> P. LORINI, «Ribanje i ribarske sprave pri istočnim obalama Jadranskog mora» [La pesca e gli attrezzi pescherecci delle coste orientali dell'Adriatico], Vienna, 1903.

frattempo, nel 1898 e 1905, rispettivamente A. Parenzo<sup>22</sup> e Ricciotti Brati<sup>23</sup> pubblicarono due studi sulle inchieste e sui provvedimenti intrapresi nel ventennio 1764-1784 dal Governo veneto per poter controllare il commercio del pesce, i numerosissimi contrabandi e incrementare la pesca in Istria e in Dalmazia.

Interessa solamente l'ultima fase veneta della vertenza il contributo di G. Poli sulla pesca in Istria a cavallo dei secoli XVIII e XIX.<sup>24</sup>

Per quanto riguarda la bibliografia in lingua croata rimandiamo innanzitutto ad alcuni lavori di J. Basioli<sup>25</sup> che riportano molti accenni, fonti e riferimenti bibliografici sui provvedimenti legislativi in materia di pesca negli statuti istriani, sul commercio del pesce lungo la costa istriana, sulla pesca del pesce azzurro nel passato e sulle compagnie di pescatori della costa adriatica orientale.

Per l'altro versante, in particolare per Chioggia, non volendo addentrarci in una ricerca pedissequa di annotazioni bibliografiche che ci porterebbe lontano, ci limiteremo a segnalare i capitoli del volume di E. Concina<sup>26</sup> sul fenomeno seicentesco e settecentesco di Chioggia «città della pesca», con preziose note e riferimenti bibliografici, nonché gli interessanti e notevoli studi di S. Perini sulla storia<sup>27</sup> e sulla pesca<sup>28</sup> di Chioggia nel Settecento. Cenni sulla pesca chioggiotta sono riportati anche nel volume di M. Marzari sul «Bragozzo».<sup>29</sup>

Singoli documenti che interessano la vicenda che trattiamo si trovano trascritti in due copiose raccolte settecentesche, una a stampa edita da Lorenzo Paruta nel 1575 sulle leggi per «Il buon governo della Provincia de l'Istria»,<sup>30</sup> l'altra manoscritta di Antonio Angelini che agli inizi del secolo XIX vi trascrisse «Terminazioni, ducali e lettere» su Rovigno.<sup>31</sup>

<sup>21</sup> C. MARCHESETTI, *La pesca lungo le coste orientali dell'Adria*, Trieste, 1882.

<sup>22</sup> A. PARENZO, *op. cit.*

<sup>23</sup> RICCIOTTI BRATI, «Un'inchiesta sulla pesca in Istria e Dalmazia», *PI*, 1905, n. 2, p. 25-30 e n. 3, p. 49-55.

<sup>24</sup> G. POLI, *op. cit.*, p. 48-59.

<sup>25</sup> Oltre ai lavori citati nelle note 1 e 7 vanno segnalati anche i seguenti contributi di J. BASIOLI, «Trgovina i raspodjela morske ribe na obalama Istre u prošlosti» [Il commercio e la distribuzione del pesce della costa dell'Istria nel passato], *JZ*, vol. VI (1966), p. 165-196; «Proizvodnja i promet usoljene ribe na istočnim obalama Jadrana kroz vjekove» [La produzione ed il commercio del pesce salato delle coste adriatiche orientali attraverso i secoli], *PZ*, lib. 10 (1972), p. 197-233; «Ribarske družine na istočnom Jadranu kroz vjekove» [Le compagnie di pescatori della costa orientale dell'Adriatico], *PZ*, lib. 14 (1976), p. 415-434.

<sup>26</sup> E. CONCINA, *op. cit.* Cfr. anche i preziosi riferimenti bibliografici riportati nelle note.

<sup>27</sup> Vedi in particolare il volume *Chioggia dal Settecento all'età della Restaurazione*, Chioggia, 1989.

<sup>28</sup> S. PERINI, «La pesca», *cit.* (vedi nota 4).

<sup>29</sup> M. MARZARI, *Il Bragozzo*, Milano, 1982.

<sup>30</sup> L. PARUTA, *Leggi statutarie per il buon governo della Provincia dell'Istria*, Venezia, 1757.

<sup>31</sup> A. ANGELINI, *op. cit.*, vedi nota 6. I documenti trascritti in questa raccolta si riferiscono in gran parte al Settecento.

L'opera più importante e dettagliata sulla pesca nell'Alto Adriatico e lungo la costa adriatica orientale (da Trieste alle Bocche di Cattaro) nonché sui corsi storico-giuridici circa la sua regolamentazione fino alla metà del secolo XIX è lo studio di Riccardo D'Erco «Storia della legislazione sulla pesca nelle acque del Litorale austriaco», che oramai può essere considerato una fonte vera e propria. Essa, infatti, venne redatta tra il 1850 ed il 1860, quando il D'Erco, laureato in giurisprudenza ricoprì la carica di ispettore marittimo presso la Direzione marittima centrale di Trieste, e preparata per la stampa nel 1862, ma il progetto non trovò realizzazione, tanto che successivamente il manoscritto finì nella biblioteca cittadina di Spalato.<sup>32</sup> Qualche decennio più tardi, nel 1907, alcuni suoi capitoli vennero editi nelle pagine del giornale *Il Regio Dalmata*.<sup>33</sup> Ciononostante l'opera, pur essendo citata da vari autori, è stata finora poco sfruttata e molti dei suoi contenuti sono ancora sconosciuti agli studiosi italiani, benché essa contempli soprattutto la pesca a Venezia e a Chioggia. Paradossalmente il D'Erco è più conosciuto agli storici della pesca croati in quanto nove degli undici libri in cui si suddivide la sua opera, sono stati pubblicati anni addietro con traduzione in lingua croata grazie a due lodevoli iniziative editoriali dell'allora Istituto adriatico dell'Accademia jugoslava delle scienze e delle arti.

Nel 1960 a cura di B. Stulli, sono usciti i libri VI e VII interamente dedicati alla cosiddetta «pesca a fondo»,<sup>34</sup> in particolare alle reti «tartane» e «sardellere»,

<sup>32</sup> Il manoscritto, citato alla nota numero quattro si conserva oggi nella Biblioteca scientifica di Spalato. Esso comprende i seguenti undici libri: I. Storia della legislazione sulla pesca nelle acque del Litorale Austriaco; II. Istrumenti di pesca; III. Osservazioni generali sulla legislazione della pesca di mare; IV. Sulla competenza della pesca rispetto ai luoghi; V. Le Voighe; VI. Le Tartane e le Cocchie; VII. Tartane e Cocchie; VIII. Pesca del Corallo; IX. Vicende della migavizza e dei metodi di pesca detti a spavento; La pesca nella laguna di Venezia; Progetto di legge pella pesca di mare; X. Documenti, prima parte; XI. Documenti concernenti la legislazione sulla pesca nell'estuario di Venezia dall'anno 1227 sino l'anno 1855.

L'autore Riccardo D'Erco nacque nel 1813 a Grofendorf nella Stiria e si laureò in scienze giuridiche a Graz. Nel 1850 divenne Ispettore marittimo presso la Direzione marittima centrale di Trieste ed ebbe così modo di dedicarsi allo studio della problematica concernente la pesca marittima e di redigere alcuni notevoli studi sugli aspetti politico-economici, legali e tecnico-biologici di codesto ramo economico. Nel 1865 istituì a Grado, con propri mezzi, un'azienda per la coltivazione delle ostriche. Dopo il suo pensionamento si ritirò a Macarsca dove morì nel 1871.

<sup>33</sup> *Il Regio Dalmata*, Zara, 1907, n. 57-68, 70-72.

<sup>34</sup> B. STULLI (a cura), *Dubinski ribolov* [La pesca a fondo], Zagabria, 1960. La «tartana» era una rete a guisa di tratta, molto resistente, a maglia che diventava più spessa verso il sacco e che si legava alle estremità dei cosiddetti «sponteri» sporgenti da poppa e da prora della barca che la trainava anch'essa dello stesso nome. La «tartana» (o «nascara») era di stazza elevata con due alberi e vela latina e con un'equipaggio che raggiungeva anche gli otto uomini. Cfr. anche S. PERINI, «La pesca», *cit.*, p. 69; E. ROSAMANI, *op. cit.*, p. 175-176. Le «sardellere», invece, grazie all'applicazione di pietre sulla loro parte inferiore, si calavano a fondo. Dal 1695 cominciò ad usarsi il tipo di «sardellera» che veniva disteso in superficie, con l'impiego di esca. Cfr. A. PELLIZZER, *op. cit.*, p. 362; J. BASIOLI, «LOV», *cit.* Nei due succitati libri del D'Erco sono trattate anche le reti «cocchie» (molto simili alle «tartane») il cui uso (dalla fine del secolo XVIII) esula dai limiti imposti al nostro contributo.

i più interessanti per la nostra trattazione, con ampi commenti e citazioni sui suddetti metodi, essenziali per la pesca d'altura chioggiotta nel Settecento, e sui principali atti legislativi veneziani degli anni 1738-1855. Lo stesso autore nel 1955 aveva pubblicato in lingua croata un volumetto sulla controversia istriano-chioggiotta nella pesca nel secolo XVIII che risulta essere in effetti una sintesi dello studio di R. D'Erco.<sup>35</sup>

Nel 1973, invece, B. Sambrailo ha curato l'edizione dei libri I-IV e IX.<sup>36</sup> Ancora inediti risultano i volumi X, riservato ai documenti sull'Istria e sulla Dalmazia editi dalle autorità provinciali, e XI con la raccolta degli atti legislativi degli organi statali concernenti soprattutto l'area veneta.

Oltre che corposa l'opera del D'Erco si rivela di rilevanza particolare pur a distanza di quasi un secolo e mezzo. Notevole lo sforzo profuso dall'autore nel compendiare, dopo anni di studio con rilevamenti sul terreno e con lo spoglio di documenti inediti, una materia così vasta e allora poco conosciuta e studiata sotto il profilo scientifico (importanti sono i risultati della sua ricerca sulla fluttuazione nella pesca delle sardelle lungo la costa adriatica), tanto che ancor oggi la sua pubblicazione integrale e originale costituirebbe una solidissima e, al momento, insostituibile base per l'approfondimento della pesca dell'Alto Adriatico. Seguendo le tracce del D'Erco, in particolare dei libri VI e VII abbiamo ritenuto opportuno rivisitare, anche se con soli cenni riassuntivi, le sue annotazioni più significative riguardanti la vertenza settecentesca sulla pesca, nonché tracciarne le tappe principali, attingendo anche ad altre opere e pubblicando in trascrizioni i documenti essenziali, quale contributo ad una ricerca più ampia sulla pesca che dovrebbe valorizzare non solo il D'Erco ma anche altre fonti che si conservano copiose nell'archivio veneto e in quelli istriani.

\* \* \*

La pesca del pesce azzurro, specialmente delle sardelle, in determinate epoche passate ha delineato l'indirizzo ed ha costituito la base materiale dello sviluppo generale economico dell'Istria e di Rovigno in particolare.

La pesca e la vendita delle sardelle stranamente, però, non avevano trovato spazio negli statuti comunali istriani redatti nei secoli XIV-XVI<sup>37</sup> e per la loro prima menzione si dovette attendere il 1658 quando compagnie di pescatori di Rovigno, Pola e Lussino pescarono notevoli quantità di pesce azzurro lungo la co-

<sup>35</sup> B. STULLI, *Borba oko ribolova u obalnom moru Istre*, Spalato, 1955. Al D'Erco ha attinto molto anche Š. ŽUPANČIĆ che nel 1993 ha pubblicato a Spalato un volume interessante e considerevole sulla pesca in Dalmazia nel secolo XVIII (*Ribarstvo Dalmacije u 18. stoljeću*). La lettura e l'analisi della tematica trattata conferma quanto meritevole sarebbe una simile ricerca e studio anche per la pesca in Istria.

<sup>36</sup> B. SAMBRAILO (a cura), *Riccardo D'Erco, O ribolovu na istenom Jadranu*, Zagabria, 1973.

<sup>37</sup> Vedi la nota 1.

sta orientale dell'Istria.<sup>38</sup> La pesca organizzata alle sardelle verosimilmente era conosciuta dagli Istriani anche in epoche precedenti, come lasciano supporre i dati per la Dalmazia dove essa viene menzionata per la prima volta agli inizi del secolo XV.<sup>39</sup> L'assenza di sardelle dai preziosi del secolo XVII<sup>40</sup> lascerebbe presupporre che i Rovignesi pescassero sardelle con «trate» e «sardellere» lontano da Rovigno e che esse, fresche o salate, venissero condotte direttamente a Venezia o smerciate, soprattutto di contrabbando, sui mercati esteri.

Con l'invenzione di Biasio Caenazzo non solo l'uso delle «sardellere» calate in superficie con l'impiego di esca divenne predominante nella pesca dei centri istriani, ma assunse particolare rilevanza l'ampia zona di mare di fronte il litorale occidentale dell'Istria che si estendeva dalle due alle otto miglia dalla costa, particolarmente ricca di pesce azzurro. Essa assieme a quelle del Dogado e della Dalmazia costituirono le tre grandi aree di pesca venete del Settecento. Dopo il 1695 la pesca in quest'area, in particolare nella sua zona centrale al largo di Rovigno, sicuramente la più pescosa, fu in mano alle compagnie di pescatori rovignesi e divenne fonte dei dissidi tra Istriani e Chioggiotti. Al pari divenne contesa anche la zona oltre le otto miglia dove gli Istriani usavano calare «passarelle» e «squaenere»,<sup>41</sup> ma che veniva sfruttata saltuariamente anche per pescare sardelle.

I Rovignesi dopo quell'anno moltiplicarono il numero delle «sardellere» e quello delle imbarcazioni, allargando costantemente il loro raggio di pesca. Anche se l'economia rovignese non si identificava tutta nella pesca e offriva altre valide alternative,<sup>42</sup> notevole fu negli anni a cavallo dei secoli XVII e XVIII il contributo di codesto settore primario con pronti e positivi riflessi sulla crescita fisica del tessuto socio-demografico e urbano-architettonico.<sup>43</sup>

Già nei primi anni del Settecento a seguito dell'aumento delle compagnie di pescatori, i Rovignesi avevano ormai invaso le acque polesi, tanto da suscitare il malcontento e le proteste di quel comune. Gli accordi firmati nel 1711 e 1724<sup>44</sup> tra il comune di Pola ed i pescatori di Rovigno testimoniano che i Rovignesi pescavano di giorno con reti «sardellere» calate in superficie e con l'impiego di esca. Questo nuovo e produttivo metodo venne ben presto adottato anche dagli

<sup>38</sup> Cfr. i lavori citati nella nota 7.

<sup>39</sup> R. D'ERCO, *op. cit.*, lib. I e J. BASIOLI, «Lov», *cit.*, «Ribarske družine», *cit.*, «Razvitak ribarstva», *op. cit.* e Š. ŽUPANČIĆ, *op. cit.*

<sup>40</sup> A. ANGELINI, *op. cit.*, vol. II, p. 41.

<sup>41</sup> Le «passarelle» erano reti tramagliate per sogliole e passere, mentre con le «squaenere», di rete di spago, si pescavano granchi e squaene. Cfr. E. ROSAMANI, *op. cit.*, p. 180, rispettivamente 168-169 e A. PELLIZZER, *op. cit.*, p. 361, rispettivamente 362.

<sup>42</sup> A. ANGELINI, *op. cit.*, vol. IV, p. 174-176.

<sup>43</sup> B. BENUSSI, *op. cit.*

<sup>44</sup> Cfr. a proposito M. BUDICIN, «Lo sviluppo dell'abitato di Rovigno oltre il canale sulla Terraferma (sec. XVII e XVIII)», *ACRSR*, vol. XXII (1992), p. 107-145.

altri centri pescherecci istriani, come Isola, Pirano, Capodistria, Pola e Parenzo, sebbene essi, per numero di pescatori, di reti e di imbarcazioni fossero nettamente inferiori a Rovigno. Nel 1711, ad esempio, una delibera del Podestà e Capitano di Capodistria permetteva ai pescatori locali e a quelli di Pola di insalare sardelle sul luogo dove venivano pescate, fermo restando ovviamente l'obbligo di inviarle poi a Venezia.<sup>45</sup>

La crescita della pesca in Istria, in particolare di quella delle sardelle, nei primi anni del Settecento può essere dedotta indirettamente dalle richieste sempre più pressanti di sale per l'insalazione, dalla preferenza data allora nell'insalatura alle sardelle rispetto ai cefali, nonché dalle iniziative avviate dai Cinque Savj alla Mercanzia, in collaborazione con la Carica delegata di Capodistria, per essere costantemente informati sulle quantità di pesce che veniva salato e su quelle che venivano inviate a Venezia.<sup>46</sup>

Già agli inizi del Settecento la pesca a Chioggia, a differenza di Rovigno, divenne l'unico fattore economico di rilievo e struttura portante dell'identità urbana, seppur con forze e mezzi produttivi in crescita sproporzionata rispetto alla disponibilità di aree di pesca ed agli investimenti di Venezia previsti per questo settore e per il suo principale centro produttivo. Quale conseguenza, poi, dell'incremento demografico, dei proventi insufficienti derivanti dalla pesca e dalla forte concorrenza dei pescatori dei centri adriatici pontifici, si assistette ad un preoccupante flusso emigratorio di famiglie chioggiotte. Alla luce di una tale situazione, i nuovi e fruttuosi risvolti nella pesca del pesce azzurro nelle acque istriane spinsero un numero sempre maggiore di compagnie pescherecce chioggiotte a portarsi fin sotto le coste, dapprima con sole «tartane» e «parangali», poi con «sardellere» (soprattutto calate a fondo), come essi altrove praticavano da tempo. Sotto il profilo tecnologico-organizzativo essi erano sicuramente più specializzati ed equipaggiati rispetto agli Istriani, in maggior parte legati a metodi prevalentemente empirici tramandati da generazioni e con attrezzature più modeste.

\* \* \*

Dopo quasi un trentennio di notevole incremento della pesca, del numero delle reti e di quello delle imbarcazioni, a partire dal quarto decennio del Settecento, con il susseguirsi di alcune annate meno pescose, affiorarono questioni sempre più gravi nello sfruttamento delle zone di pesca al largo della costa istriana che spezzarono l'apparente tranquillità nelle relazioni tra le compagnie di pescatori dei centri istriani e quelle del litorale veneto, sempre più numerose ed intraprendenti. Dalle accuse e dalle richieste di giustizia avanzate ora dagli uni ora

<sup>45</sup> «Senato Mare, Cose dell'Istria», *Atti e Memorie* della Società istriana di archeologia e storia patria (= *AMSI*), Parenzo, vol. XVI (1901), p. 270.

<sup>46</sup> Per questi argomenti cfr. il lavoro di E. IVETICH, *cit.* nella nota 11 e B. BENUSI, *op. cit.*, p. 148 e «Senato Mare», *AMSI*, vol. XV (1900), p. 259.

dagli altri, si arrivò ben presto all'intervento delle competenti autorità venete per sistemare la vertenza e per confermare nel contempo il monopolio veneto sui due principali centri pescherecci.

Dalla delibera del Magistrato dei Provveditori alla Giustizia Vecchia (= G.V.) del 1738 che analizzeremo più avanti, si può arguire che i contrasti covassero da tempo, anche perché il settore non aveva conosciuto particolari modifiche deliberative rispetto a quanto fissato in linea generale dal decreto del Senato del 1563. C'era stata, in verità, la terminazione del 28 febbraio 1716 m.v. del Capitano e Podestà di Capodistria contro «Chioggiotti e Buranelli»,<sup>47</sup> ma essa riguardava solamente l'ingresso delle loro tartane nelle acque capodistriane.

D'altronde non esisteva una legge veneta che contemplasse i metodi di pesca marittima, la grandezza delle maglie, le stagioni di pesca, né tantomeno che regolasse le zone di pesca delle singole comunità pescherecce, che si attenevano alle antiche norme consuetudinarie (in parte inserite nei rispettivi statuti comunali) ove, ovviamente non cozzassero con gli interessi e le leggi venete.

Va ricordato a proposito che in epoca veneziana il mare era libero a tutti i «sudditi». Ciò comunque non rifletteva una situazione di diritto effettivo ma scaturiva da una norma quanto mai formale nella prassi. Infatti, esistevano numerose peschiere private e comunali, mentre nelle restanti acque, di usufrutto comune, la pesca per antica consuetudine era riservata ai soli membri della comunità. Vi potevano pescare anche pescatori di altri comuni ma non per diritto acquisito dai precetti sulla libertà del mare, quanto, invece, per concessione delle autorità locali.

In effetti, come venne successivamente rilevato molto bene in una relazione dei Provveditori alla G.V. del 24 settembre 1765,<sup>48</sup> tutto il contenzioso fu incentrato su due punti fondamentali: il primo riguardante l'estensione di quelle che gli Istriani chiamavano acque istriane e ritenevano di loro esclusiva competenza circa i diritti di pesca; il secondo, strettamente connesso al primo, vertente sulla dannosità o meno di due specifici tipi di rete e di pesca a fondo praticati con intensità dai Chioggiotti a partire dal Settecento, le «tartane» e le «sardellere», che stando ai Rovignesi stavano alterando gli equilibri biologici e devastando i ripari ittici.

Questa complessa problematica che contraddistinse tutto il Settecento venne ad innestarsi sulla difficile situazione economica dell'età crepuscolare della Repubblica di Venezia quando al contempo, nell'alto Adriatico sempre più conteso dagli Absburgo, grossi problemi assillavano i principali settori collaterali della pesca: l'insalazione, il commercio e la vendita del pesce.

Nell'acuirsi della controversia e del contegno esacerbato in mare dei pescatori, la prima a ricorrere al giudizio veneto fu la Scuola dei pescatori di S. An-

<sup>47</sup> La terminazione viene citata in E. CONCINA, *op. cit.*, p. 180, n. 13.

<sup>48</sup> B. STULLI, *Dubunski ribolov*, cit., p. 40-42.

drea di Chioggia che dopo pressanti proteste inviò un memoriale al Magistrato alla Giustizia Vecchia<sup>49</sup> nel quale si lamentava delle gravi azioni intraprese dai pescatori di Rovigno per ostacolare in vario modo la pesca con le «tartane» in quelle che i Chioggiotti ritenevano «Acque del Golfo Adriatico dipendenti dalla pubblica sovrana autorità», nonché del contegno poco ospitale degli Istriani tutte le volte che a causa del maltempo o di avarie i Chioggiotti erano stati costretti a rifugiarsi in quei porti, specialmente a Rovigno.

La risposta del suddetto Magistrato non si fece attendere. Accettando le lamentele dei Chioggiotti, con proclama 7 febbraio 1738 (m.v.)<sup>50</sup> esso deliberava che «s'intendi salva e preservata la libertà della pescagione alli sud.<sup>ti</sup> Pescatori Chiozotti, et a chiunque altro Suddito di q.<sup>sto</sup> Ser.<sup>mo</sup> Dom.<sup>io</sup> nelle Acque del golfo», riconfermando praticamente quanto il Senato aveva decretato due secoli prima. Diritto di pescare liberamente avevano soprattutto coloro che inviavano il pescato in vendita a Venezia, ciò che, stando alle informazioni in possesso dei Provveditori, non era praticato dai Rovignesi contro i quali il 2 gennaio dello stesso anno era stata emessa una delibera in merito. Si proibiva, inoltre espressamente, sotto gravi pene di bando, galera, prigione e corda, di molestare e turbare i pescatori chioggiotti.

Il proclama suddetto, che per la prima volta sanzionava in merito all'uso delle tartane, confermava effettivamente sia la suprema autorità veneta nelle acque dell'Adriatico che la libertà di pesca ai propri sudditi, ma nulla definiva circa le «acque istriane», i loro limiti e la loro estensione.

La poca trasparenza di quest'atto, per cui i Chioggiotti, forti delle garanzie ch'esso assicurava loro, si sentivano sicuri nello spingersi fin sotto le coste dell'Istria, suscitò il malcontento dei pescatori istriani ed in particolare di quelli rovignesi che asserivano che l'estensione delle acque istriane, nelle quali i Chioggiotti non avrebbero dovuto pescare, arrivasse a 27 miglia, in alcune zone perfino a 40 miglia. I Rovignesi richiamandosi al secolare, indiscusso e indisturbato usufrutto delle acque istriane, ritenevano che esse si allargassero verso il mare aperto tanto quanto si estendevano le zone di pesca dei singoli centri istriani. Ne derivava così un'ampiezza diversa da zona a zona e persino in una medesima area comunale. Come era stata prassi degli stessi Istriani e come lo dimostrerà l'acuirsi della vertenza e l'intraprendenza dei Chioggiotti e dei Rovignesi, la mobilità dei confini delle acque istriane era dettata anche dallo sviluppo dei mezzi e dei metodi di pesca. Non fu quindi facile per nessuno fissare i limiti secondo un parametro uniforme per tutta la costa istriana e a soddisfazione dell'intera categoria.

Vibrate furono le proteste inoltrate al Magistrato alla G.V. dalla Comunità dalla Scuola di S. Pietro e dallo stesso Podestà di Rovigno, tutte protese a far revocare i diritti concessi ai Chioggiotti nel 1738.

<sup>49</sup> Vedi il Proclama dei provveditori alla Giustizia Vecchia del 7 febbraio 1738 m.v. in A. ANGELINI, *op. cit.*, vol. IV, p. 180-181.

<sup>50</sup> *Ibidem.*




Fig. 1 - Facsimile della parte iniziale del Proclama del Magistrato de' Proveditori alla Giustizia Vecchia, 1740.

(R. D'ERCO, *op. cit.*, lib. X, p. 12 r)

Per placare il contenzioso il 12 settembre 1740 i Provveditori emisero un nuovo proclama,<sup>51</sup> dal tono diremo «esplicativo», però con alcune novità importanti, ora a vantaggio ovvero a tutela dell'attività peschereccia degli Istriani. In esso si precisava, infatti, che il precedente proclama non andava inteso quale concessione ai Chioggiotti della facoltà di praticare la pesca nelle acque istriane, riservate ai pescatori di quei centri, ma semplicemente quale conferma della generale libertà di svolgere codesta attività in quelle che erano le «acque del Golfo Adriatico». Per la prima volta da parte di un'autorità competente veneta veniva riconosciuta non solo la presunta dannosità della pesca dei tartananti veneti, ai quali veniva vietata la pesca nelle acque dell'Istria (per necessità, però, potevano rifugiarsi liberamente in qualsiasi porto istriano), ma pure l'esistenza di due tipi di acque: quelle del Golfo e quelle istriane, sebbene senza alcuna precisa suddivisione interna.

Pur interessando direttamente i Rovignesi il proclama, come era avvenuto con quello precedente, veniva trasmesso anche ai rettori degli altri centri costieri dell'Istria per essere pubblicato ed applicato.

Nella prassi non mutò essenzialmente il contegno dei Chioggiotti e degli Istriani, al cospetto di un atteggiamento ancor sempre molto ambiguo dei Provveditori alla G.V. in quanto le disposizioni generali del loro proclama declaratorio, senza una definizione e regolazione organica delle acque istriane, davano luogo a interpretazioni contrastanti delle parti in causa.

La documentazione di fonte veneta del decennio 1756-1766,<sup>52</sup> quando la controversia si fece più complessa e difficile, fa luce su alcuni momenti di particolare rilevanza per il periodo posteriore al 1740. Allora alle dispute sulle zone di pesca e sulle tartane si aggiunsero quelle altrettanto accese su alcuni altri metodi di pesca, sulle epoche della loro introduzione e sulle rivendicazioni della loro paternità.

Erano quelli gli anni di intensa attività peschereccia, con forte richiesta del mercato veneziano il cui regime di monopolio contribuiva a mantenere bassi i prezzi d'acquisto del pesce dai pescatori, spinti così verso altre possibilità di mercato, contrabbandando con quelli esteri molto attraenti per le loro offerte.

A Rovigno nel 1746 il numero delle imbarcazioni, raddoppiato rispetto alla seconda metà del secolo XVII, era salito a 120 unità, con 505 pescatori, esclusi i «paroni» di barca;<sup>53</sup> seguivano Capodistria (35 barche e 122 pescatori), Pirano (34 rispettivamente 116) e Isola (33 rispettivamente 99). L'Istria Veneta in totale contava 308 barche da pesca e 1.112 pescatori non inclusi i «paroni» di barca.

<sup>51</sup> L. PARUTA, *op. cit.*, p. 91-92; A. ANGELINI, *op. cit.*, vol. IV, p. 182-183.

<sup>52</sup> Cfr. R. D'ERCO, *op. cit.*, in particolare il libro III e B. STULLI, *Dubinski ribolov*, cit., p. 32-35.

<sup>53</sup> Archivio di Stato di Venezia, *Cinque Savi alla Mercanzia*, busta 573, vedi la «Piedelista delle imbarcazioni della Provincia dell'Istria». Cfr. E. IVETICH, «La flotta mercantile e da pesca dell'Istria veneta nel 1746», in fase di pubblicazione nell'*Archivio Veneto*, Venezia.

Ancor più consistente si presentava il settore peschereccio a Chioggia: nel 1750 le sole grandi tartane ammontavano a ben 188 unità.<sup>54</sup> Già in quegli anni però si manifestarono sempre più evidenti i segni di una precaria situazione socio-economica determinata dalla divergenza tra la dilatazione notevole di codesta attività e la flessione nell'afflusso di investimenti e capitali verso il settore con gravi ripercussioni sull'emigrazione di famiglie chioggiotte, iniziata a partire dal 1730, nonché sull'assetto della flottiglia peschereccia.<sup>55</sup> Le tartane, vanto fino allora della flottiglia locale, cominciarono a venir sostituite da un numero sempre maggiore di imbarcazioni di stazza minore, i bragozzi, che comportavano un minor impegno finanziario, permettevano buoni guadagni e davano soprattutto a molti la possibilità di venir in possesso di un mezzo tanto ambito e di assicurarsi una certa posizione sociale.

Certamente anche le delibere in materia di pesca delle autorità venete non alleviarono le condizioni dei Chioggiotti la cui attività si trovò compressa tra le limitazioni del 1740 e, come vedremo, quelle del 1747 (m.v.), sebbene quest'ultime riguardassero principalmente i pescatori istriani.

Gli introiti dell'erario pubblico dalla pesca non corrispondevano al volume complessivo di questa attività ed il governo veneto non disponeva di indici dettagliati sul fenomeno visto che parte del pescato e del pesce salato veniva indirizzata clandestinamente verso i porti esteri. Il ripetersi poi di alcune annate meno pescose veniva addebitato all'uso scriteriato di alcune reti e metodi di pesca.

L'intervento delle autorità venete preposte a codesta materia non si fece attendere. Infatti il 4 gennaio 1747 m.v. il Magistrato dei Provveditori alla G.V., in base al decreto del Senato del 28 dicembre 1747,<sup>56</sup> incaricava il Capitano ed il Podestà di Capodistria a porre rimedio alla grave situazione venutasi a delineare nella pesca nelle acque al largo dell'Istria inibendo i metodi e le reti non permessi dalle norme veneziane.

Dopo alcuni giorni di studio e di consultazioni con esperti in materia, il 16 gennaio 1747 (m.v.) il Capitano e Podestà di Capodistria Zuane Gabriel Badoer redigeva e pubblicava una delle fondamentali terminazioni in materia di pesca del secolo XVIII per l'Istria<sup>57</sup> (approvata dal senato il 10 febbraio 1747 m.v.), con otto punti succinti ma molto esplicativi circa i metodi di pesca non consentiti, le motivazioni della loro inibizione e l'irrisolvibile questione del destino dei pescati. I capitoli iniziali vietavano in generale le «trate» con maglie troppo strette e, in particolare, la pesca con i «ludri», «a molinello col grippo» e con i «sardelle-ri tramagliati». Nelle valli di mare non si poteva «tamburar» e «stuzzicar»;<sup>58</sup> di

<sup>54</sup> M. MARZARI, *op. cit.*, p. 18.

<sup>55</sup> Cfr. E. CONCINA, *op. cit.*, p. 143-155 e S. PERINI, «La pesca», *cit.*

<sup>56</sup> Vedi L. PARUTA, *op. cit.*, «Terminazione Badoer», 16 gennaio 1747 m.v., p. 98-101.

<sup>57</sup> *Ibidem*, cfr. anche B. BENUSSI, *op. cit.*, p. 142; B. STULLI, *Dubinski ribolov*, *cit.*, p. 36-38.

<sup>58</sup> Con la tecnica del «tamburar» e dello «stuzzicar» i pescatori, dopo aver circondato con la rete un seno di mare, cercavano di spaventare il pesce, lanciando soprattutto pietre o con colpi cre-

notte non era permesso pescare agoni; né si poteva «bragolar» le grancevole<sup>59</sup> nel periodo di ovificazione quando esse erano in fregola raccolte in dossi sul fondale. La seconda parte della terminazione era tutta riservata a consolidare il monopolio veneto sul pescato che doveva essere condotto a Venezia o nelle pubbliche peschiere locali. A proposito della conduzione del pesce a Venezia per prevenire atti illeciti ai quali andavano incontro anche involontariamente i pescatori, si invitavano tutti coloro che nel dirigersi con il pesce verso il Palo del dazio fossero oggetto di minacce ed estorsioni a far ricorso all'ufficio dell'Inquisorato.

Alla piena responsabilità venivano richiamati i gastaldi di tutte le scuole di pescatori di S. Nicolò, di S. Andrea, di S. Pietro, i rettori istriani e, in particolare, i Rovignesi a testimonianza del primato di Rovigno nella pesca. Al pari dei suoi rivali essi primeggiavano sia nella pesca che nell'abuso di metodi non consentiti.

Quanto fosse sentito il problema del rifornimento del mercato veneziano lo testimoniano la lettera informativa inviata il 14 gennaio 1750 m.v. dall'Inquisorato del Magistrato alla G.V. alla Carica delegata di Capodistria,<sup>60</sup> che verteva tutta su tale problematica con annessi, acciocché fossero pubblicati, il proclama del 2 gennaio 1738 (m.v.),<sup>61</sup> dall'identico contenuto, e la terminazione Badoer del 1747.

Negli anni Quaranta del secolo XVIII i numerosi problemi che assillavano il settore della pesca avevano accantonato momentaneamente le diatribe tra Chioggiotti e Istriani che ritornarono prepotentemente alla ribalta dalla metà del decennio successivo. Lo si deduce dalla lunga relazione del Podestà e Capitano di Capodistria Lorenzo Paruta inviata il 18 febbraio 1756 m.v. al Magistrato dei Provveditori alla G.V.<sup>62</sup> nella quale si rilevava che a partire dai primi anni cinquanta le tartane chioggiotte si erano ripresentate sempre più numerose nelle acque istriane. Il Paruta in quell'occasione non risparmiò parole e giudizi per accusare i Chioggiotti ed i Buranelli, le loro grandi reti che, come era stato informato dai pescatori locali, radendo il fondo avrebbero non solo catturato tutto il pesce ma distrutto progressivamente il fondale, in particolare un tipo peculiare di alga importante per la biologia di molte specie ittiche, con grave danno per la loro attività peschereccia.

Per la prima volta dopo tanti anni si ritornò a parlare del pesce azzurro, specialmente della sardella, che preponderava nella pesca degli istriani e che per i

pitanti sulla barca, per convogliarlo nelle reti. Cfr. E. ROSAMANI, *op. cit.*, p. 173 e S. PERINI, «La pesca», *cit.*, p. 76.

<sup>59</sup> I pescatori calavano le reti nella zona prescelta e poi con il getto di sassi spaventavano i granchi per farli entrare nelle reti; nello stesso tempo le pietre distruggevano parte dei granchi sul fondale.

<sup>60</sup> A. ANGELINI, *op. cit.*, vol. III, p. 247-248.

<sup>61</sup> *Ibidem*, p. 248-249.

<sup>62</sup> R. D'ERCO, *op. cit.*, lib. VI, in particolare il capitolo sulla legislazione concernente le «tartane» e le «cocchie»; B. STULLI, *Dubinski ribolov*, *cit.*, p. 34-36.

motivi suaccennati avrebbe denotato una notevole diminuzione dopo lunghi anni di abbondanti pescate.

La terminazione redatta dal Magistrato capodistriano lo stesso giorno (18 febbraio 1756)<sup>63</sup> era tutta improntata a questo spirito e decretava che «nell'avvenire alle suddette tartane tanto provenienti dalla città di Chioggia, che da ogni altro luogo non sia più lecito sotto qualsivoglia colore o pretesto di portarsi a pescare nelle acque di questa Provincia, né avvicinarsi ai litorali della medesima esercitando dell'arbitraria introdotta pescagione, ma debbano restarsene rispettivamente lontane dalli stessi, pescando nella conveniente distanza fuori delle Acque dell'Istria in conformità di quanto praticavano prima dell'indicata arbitraria introduzione (...)».

Il contenuto di tale delibera, che limitava notevolmente l'attività dei Chioggiotti, conferma per l'ennesima volta che per quanto l'estensione e la mobilità delle acque istriane fossero note a grandi linee ai Chioggiotti e, per cognizione acquisita, anche alle autorità provinciali e venete, il loro assestamento non trovava ancora riscontri numerici certi.

Il documento del Paruta pur venendo approvato dal Senato il 15 settembre 1757 ed applicato dai rispettivi rettori non sortì i risultati sperati e già nel 1761 il suo successore Vincenzo Gritti, visto il ripetersi degli abusi e di una situazione per niente rassicurante, dovette intervenire nuovamente. Egli fu pure sollecitato dalle conclusioni votate dalla Scuola dei pescatori di S. Pietro di Rovigno nell'adunanza del 10 agosto 1761 del Consiglio del popolo alla presenza di ben 117 «paroni» di barche da pesca, del podestà e dei sindaci della suddetta scuola,<sup>64</sup> consci che bisognava imporre determinate regole anche nelle proprie acque. Con la «parte» votata da tutti i presenti si decise «che non si possa de cetero calar, né pescar a fondo in niuna maniera, ne con alcuna sorta di sardelleri sotto le pene cominate nelle Terminazioni a proposito di pescar a Tratta, ed a Ludri, onde si restabilisca la pescagione nella sua floridezza, e si rimettano i poveri pescatori in istato di procacciare il pane alle numerose loro famiglie (...)». Con le insufficienti conoscenze biologico-scientifiche di allora e facendo ricorso alla sola «esperienza madre» tutte le cause vennero addebitate alle reti ed ai metodi scritterati della pesca da fondo. L'aver «dimenticato» di citare i Chioggiotti ci conferma ancora una volta che anche i Rovignesi e gli altri Istriani praticavano, verosimilmente da lunghi anni, i suddetti metodi abusivi nelle acque istriane.

Al centro dell'attenzione del Gritti ci furono innanzitutto la pesca a fondo e quella alle sardelle nelle acque della Terra di Rovigno, considerate il principale provento della popolazione ma allora interessate da un periodo poco proficuo. Egli intravedeva chiare le due cause principali di una siffatta situazione: l'impudente «avidità» dei pescatori locali e l'introduzione e l'esercizio arbitrario nelle acque del litorale di pesche dannose, alludendo principalmente ai tartananti chiog-

<sup>63</sup> L. PARUTA, *op. cit.*, libro III, p. 150-152.

<sup>64</sup> A. ANGELINI, *op. cit.*, lib. IV, p. 176-177; B. BENUSSI, *op. cit.*, p. 142.

1756 N. 20  
- 18 -

Terminazione dell' Illustrissimo & Eccellentissimo Signor Lorenzo Paruta per la Serenissima Repubblica di Venezia Podestà e Capitano di Capol' Istria e sue Giurisdizioni

---

Regole della pescagione nell'acqua e mare di questa Provincia

Vessendo questa carica con studiosa applicazione sopra tutto per il publico che passano unirsi a migliorar del publico e privata condizione trovata nell'uso più attento delle due rivoluzioni, che il motivo primario, per cui con qualche universale amargia e dissoluzione si è minorata, la qualche anno è molto in questi pochi la pescagione d'acqua aperta si pescò tanto grosso, quanto minuto, per via d'alt' arbitrarie licenze di molte Sartane, Chiozzette, e Duranelle, le quali concordò di consistere unicamente di riguardi del loro interesse, servendosi nell'esercizio di detto mestiere di certe risentissime rotte, usandole pure nella stagione, in cui il pesce

18

Fig. 2 - Facsimile della parte iniziale della Terminazione Paruta, 1756 m.v.  
(R. D'ERCO, *op. cit.*, lib. X, p. 18 r)

giotti. Partendo da codesti presupposti il Gritti nella sua terminazione del 27 agosto 1761<sup>65</sup> riconfermava in toto le conclusioni del Badoer del 1747 m.v., aggiungendo al novero dei metodi proibiti espressamente la pesca a fondo con le «sardellere» che, stando alle testimonianze dei Rovignesi, sarebbe stata introdotta in Istria dopo il 1720, ed attorno al quale poco dopo sarebbe nuovamente divampata la vertenza con i Chioggiotti. Conscio che simili abusi venivano perpetrati pure nelle acque degli altri centri costieri, richiese al Magistrato alla G.V. che la sua terminazione, una volta approvata dal Senato, fosse inviata a tutti i rettori istriani. In un secondo tempo, il 2 ottobre dello stesso anno, egli approvò e pubblicò pure la parte presa precedentemente dal Consiglio del popolo di Rovigno.<sup>66</sup> Questi due documenti confermano l'allargarsi della lotta attorno all'uso di determinati presunti dannosi metodi di pesca acuita da alcune stagioni poco produttive di quegli anni e dalla concorrenza sempre maggiore dei pescatori del Litorale austriaco.

Com'era allora prassi, prima dell'approvazione del Senato le terminazioni dei Podestà e Capitani di Capodistria venivano analizzate anche dai Provveditori alla G.V. Nell'esaminare quella del Gritti essi gli riconobbero il merito di aver affrontato con maestria la questione della pesca a fondo.<sup>67</sup> Era allora convinzione generale dei Rovignesi e delle autorità provinciali che tale metodo, praticato in special modo nella prima metà dell'anno, causasse ripercussioni negative per lo sviluppo delle sardelle nei mesi da giugno a novembre quando i Rovignesi le pescavano in quantità abbondanti con le «sardellere» distese in superficie con l'ausilio di esca.

Con l'approvazione concessa dal Senato l'11 febbraio 1761 m.v. veniva sanzionata per l'ennesima volta la salvaguardia delle acque dell'Istria ai pescatori locali ed inferto un nuovo duro colpo ai Chioggiotti oberati in quegli anni dall'aumento dei costi di costruzione e di manutenzione delle tartane, dalla minorazione nell'afflusso di capitali verso la pesca d'altura, nonché dalla diminuzione dei profitti a causa pure dell'impossibilità di pescare liberamente nelle acque istriane.<sup>68</sup> Ciononostante essi continuarono a frequentare le zone di pesca dell'Istria. Infatti, nell'aprile 1762 quattro tartane chioggiotte poterono rifugiarsi dal maltempo nel porto di Rovigno in quanto pescavano al largo delle sue coste. I Rovignesi ignorando le conclusioni delle terminazioni del 1738, 1740 e 1756 sequestrarono le barche, imprigionarono uno dei «paroni» e costrinsero i malcapitati ad obbligarli a desistere da qualsiasi tipo di pesca al largo della costa istriana.<sup>69</sup>

Vedendosi esclusi dalle acque istriane con gravi ripercussioni per la loro attività che proprio in quegli anni conosceva dei momenti di crisi, i pescatori

<sup>65</sup> A. ANGELINI, *op. cit.*, vol. IV, p. 178-179.

<sup>66</sup> *Ibidem*, p. 177-178.

<sup>67</sup> B. STULLI, *Dubinski ribolov*, cit., p. 38-39.

<sup>68</sup> Cfr. E. CONCINA, *op. cit.*, p. 151.

<sup>69</sup> Vedi manoscritto 623 del «Correr», cit. (nota 2); S. PERINI, «La pesca», cit., nota 57 e B. STULLI, *Dubinski ribolov*, cit., p. 39.

Chioggiotti si appellarono alla propria fraglia che a sua volta avanzò precise richieste alle competenti autorità. I Provveditori alla G.V. ritennero opportuno riaprire la vertenza e raccogliere i pareri delle parti contendenti. Per le conclusioni, dovute al diretto interessamento del Senato, al quale si erano più volte rivolti i Chioggiotti, si dovette attendere ben tre anni. Il Senato, infatti, con decreto 3 agosto 1765<sup>70</sup> demandava al Magistrato il giudizio definitivo e, ignorando completamente le terminazioni 1756 e 1761, accordava nel contempo alla Scuola di S. Andrea di Chioggia di «far uso momentaneamente delle proprie ragioni», avanzando già in quell'occasione quello che sarebbe stato poi il suo giudizio definitivo.

Avuta in visione la documentazione del Podestà e Capitano di Capodistria, i ricorsi e le pretese dei Chioggiotti (in particolare il memoriale del 9 settembre 1765)<sup>71</sup> e dei Rovignesi i Provveditori alla G.V. il 24 settembre 1765 inviarono un'estesa relazione al Senato. La problematica si presentava quanto mai complessa ed il Magistrato dei Provveditori alla G.V., tenendo conto delle posizioni difese dalle parti contendenti, cercò di riassumerla in tre punti fondamentali: il diritto di pesca nelle acque istriane; la loro estensione; l'uso delle reti «tartane» e «sardellere» per la pesca a fondo.<sup>72</sup>

Quanto al primo punto i Rovignesi, come per l'innanzi, sostenevano che quel diritto spettava solamente a loro e ai pescatori degli altri centri istriani e che i Chioggiotti avrebbero cominciato ad entrarvi appena a partire dal terzo decennio del Settecento.

Da lungo tempo era poi nota la posizione rovignese circa il secondo punto: per loro le acque istriane si estendevano dalle 27 alle 40 miglia dalla costa occidentale dell'Istria. Ora, però, vi aggiunsero una motivazione geografica precisa adducendo quale loro limite la massima profondità verso il mare aperto.

I Chioggiotti dal canto loro si richiamavano semplicemente alle delibere del 1738 e 1740, che avevano sanzionato la libertà di pesca nelle acque del Golfo Adriatico, riconoscendo agli Istriani l'esclusività della pesca lungo i loro litorali fino ad un massimo di tre miglia di estensione.

Il terzo punto presentava aspetti particolarmente interessanti per la storia della pesca in Istria e nell'Adriatico. I Rovignesi ritenevano estremamente dannosa la pesca sia con le reti «tartane» che con le reti «sardellere», ambedue calate a fondo. Le prime, stando al loro parere, radendo il fondale distruggevano le uova ed il pesce giovane nei mesi da gennaio a giugno, quando esso si riproduceva, e arrecavano danni alle «passerelle» ed alle «squaenere» che essi calavano nei mesi invernali a 4-5 miglia dalla costa o ad una distanza maggiore, fino anche a 40 miglia. Nelle «sardellere», alte due passi veneti e lunghe un centinaio,

<sup>70</sup> A. ANGELINI, *op. cit.*, vol. IV, p. 180.

<sup>71</sup> R. D'ERCO, *op. cit.*, lib. VI, vedi il capitolo sulle questioni legislative circa le «tartane» e le «cocchie», p. 38-39.

<sup>72</sup> *Ibidem*, p. 39-41.

che con l'applicazione di pietre nella loro parte inferiore venivano calate sul fondo, i Rovignesi vedevano una delle reti più dannose alla loro attività peschereccia, particolarmente intensa (soprattutto per le sardelle) nei mesi estivi con l'altro metodo delle «sardellere» distese in superficie con l'ausilio di esca di pastura di granchi. Nei primi tempi (inizi secolo XVIII) con quest'ultimo metodo i Rovignesi pescavano fino a settembre, successivamente, visto il suo buon esito, prolungarono la stagione di pesca fino ad ottobre-novembre. Con gli inizi degli anni Sessanta, a seguito delle misure restrittive introdotte nella raccolta dei granchi usati quale esca (particolarmente abbondante d'estate) e dell'aumento del loro prezzo di vendita, i pescatori di Rovigno furono costretti a concentrare nuovamente la pesca delle sardelle con il metodo in superficie nei mesi da maggio a settembre.<sup>73</sup>

Nella proibizione dei due suddetti tipi di pesca a fondo i Rovignesi vedevano la soluzione dell'intera vertenza in quanto i Chioggiotti impossibilitati di calare «tartane» e «sardellere» avrebbero rinunciato di portarsi fin sotto le coste dell'Istria e, di conseguenza, le questioni circa i diritti di pesca nelle acque istriane e la loro estensione sarebbero sfumate automaticamente.

Diametralmente opposto era il parere dei Chioggiotti: le «tartane», grazie ad un particolare dispositivo che le teneva rialzate un piede e mezzo, non radevano il fondo ma sfioravano solamente le alghe; né la loro attività aveva mai causato la fine di qualche specie ittica, né tanto meno aveva distrutto la flora marina. Essi inoltre asserivano di praticare da secoli la pesca a fondo con le «sardellere» ciò che, come affermavano, non potevano dire i Rovignesi per la pesca in superficie con l'esca che sarebbe stata introdotta appena verso la metà del Settecento. Replicarono i Rovignesi affermando che la pesca alle sardelle non era conosciuta ai Chioggiotti fino agli inizi del Settecento e che il metodo con reti distese in superficie con l'impiego di esca era stato introdotto da un loro concittadino nel 1695.

Un secolo più tardi R. D'Erco, raccogliendo ed analizzando con notevole obiettività la vasta documentazione che il suo impiego gli permetteva di avere sottomano, dava un'interpretazione storica quanto mai attendibile ai suddetti quesiti. Riconosceva ai Chioggiotti di aver praticato la pesca a fondo molto tempo prima del Settecento e riconduceva all'anno 1720 l'introduzione di questo metodo nelle acque istriane e la sua successiva notevole diffusione tra le compagnie di pescatori istriane.<sup>74</sup>

Dalla relazione dell'abate Fortis del 1774 appare chiaro che i Rovignesi pescavano nelle acque di Cherso e Ossero sia con «squaenere» e «sardellere» in superficie che con «sardellere» a fondo, sollevando il malcontento di quelle popolazioni.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> *Ibidem.*

<sup>74</sup> *Ibidem.*

<sup>75</sup> Cfr. RICCIOTTI BRATI, *op. cit.*, 1905, n. 2, p. 27 e n. 2, p. 51.

Quanto ai Rovignesi il D'Erco dava loro il merito di aver scoperto alla fine del Seicento un nuovo metodo di pesca. Il suo parere viene confortato anche dalla tradizione e dalle cronache locali: nel 1695 Biasio Caenazzo detto Toto pescando menole avrebbe osservato che attorno alle reti si raccoglievano molte sardelle attratte, verosimilmente, dall'esca allora usata. Modificando l'altezza delle «tire» e adattando le maglie alla grandezza delle sardelle egli avrebbe cominciato a pescarle in quantità sempre più abbondanti.<sup>76</sup> Certo Felice Vianelli, nel ricorso inviato il 27 settembre 1742 al Magistrato alla G.V. contro la delibera del 28 settembre 1741 che vietava la raccolta di «mazenette» con l'ausilio di fuochi di canne nella laguna veneta, ricordava che esse da circa una cinquantina d'anni servivano da esca per il nuovo metodo introdotto nella pesca delle sardelle.<sup>77</sup> Dalle suddette fonti è difficile asserire se nel 1695 venisse introdotta pure una nuova esca, fatta di pastura di granchi, o se essa fosse conosciuta anche in precedenza.

Tutti questi particolari aspetti della diatriba tra Chioggiotti e Rovignesi nonché le conoscenze approssimative di allora sul ciclo riproduttivo delle sardelle, sull'influenza dei fattori idrobiologici e geografico-climatici crearono non pochi problemi al Magistrato alla G.V. al momento della redazione del verdetto proposto al Senato il 24 settembre 1765.<sup>78</sup> Esso, ridimensionando la questione, propose semplicemente di escludere i pescatori Chioggiotti dalle acque istriane, delle quali non era in grado di fissarne i limiti.

Il Senato, però, come aveva lasciato intravedere in precedenza, capovolse la proposta del Magistrato e con un nuovo decreto datato 7 dicembre 1765<sup>79</sup> stabilì che la pesca dovesse essere comune a tutti nelle acque pubbliche dell'Istria, con le reti ed i metodi in uso fino al 1738, ad eccezione di quelle acque date in investitura a singoli e ai comuni. Incaricò nel contempo il Magistrato a continuare l'indagine sui modi di pesca praticati dai Chioggiotti prima del 1738, sulla loro presunta dannosità e sulle misure da intraprendere acciòché le «tartane» non causassero danni alle «passerelle» ed alle «squaenere» roviginesi nei mesi invernali.

Questo nuovo incarico dei Provveditori alla G.V. non portò a dei grossi risultati giacché le parti in causa non regredirono dalle loro posizioni, in particolare i Chioggiotti che asserivano di aver da sempre e ovunque pescato a fondo con «tartane», «parangali» e «sardellere», le loro reti e attrezzi principali. Per placare i Rovignesi che il 7 gennaio ed il 12 febbraio avevano manifestato il proposito di non obbedire ai pubblici sovrani precetti, il Magistrato in data 26 febbraio

<sup>76</sup> Cfr. a proposito i lavori citati nella nota 10 e D. CAENAZZO, *op. cit.*, p. 126, nota 2, che ricorda una «memoria» Piccoli del 1741 sull'invenzione di Biasio Caenazzo. Le «tire» sono reti usate nella pesca delle menole (cfr. A. PELLIZZER, *op. cit.*, p. 363).

<sup>77</sup> A. ANGELINI, *op. cit.*, vol. III, p. 150.

<sup>78</sup> R. D'ERCO, *op. cit.*, lib. VI, p. 39.

<sup>79</sup> *Ibidem.*

1765 m.v. cercò di illustrare più da vicino i contenuti del decreto 7 dicembre rassicurando i Rovignesi sulle buone intenzioni delle autorità venete.<sup>80</sup> Ciononostante i Provveditori, come appare dalla relazione trasmessa al Senato il 22 settembre 1766<sup>81</sup> e dalla Terminazione pubblicata il 5 dicembre 1766,<sup>82</sup> non solo cambiarono parere (rispetto a quello espresso il 24 settembre 1765), ovvero condivisero l'atteggiamento del Senato, ma screditarono arbitrariamente le terminazioni dei Podestà e Capitani di Capodistria del 1747 (m.v.), 1757 (m.v.) e 1761 ritenendo che il Badoer non avesse avuto l'autorità legale di emanare strumenti legislativi che spettavano solo al Senato, mentre il Paruta ed il Gritti risultavano quanto mai sospetti giacché parziali nei confronti degli Istriani. Venne, pertanto, deliberato che «le acque tutte della Provincia dell'Istria sieno comuni e libere a tutte le popolazioni suddite per uso della pesca ben intendendosi che da questo uso comune abbiano ad essere eccettuate le acque che furono disposte in investitura». I Chioggiotti poterono così continuare a pescare nelle suddette acque, contese per lunghi decenni, sia con le «sardellere» a fondo che con le «tartane», rispettando l'obbligo di calarle a debita distanza dalla costa. Gli eventuali danni causati da quest'ultime reti alle «passerelle» ed alle «squaenere» istriane dovevano venir risarciti dalla Scuola di S. Andrea di Chioggia.

Con l'approvazione del Senato della relazione del 22 settembre (19 novembre) e della terminazione del 5 dicembre 1766 (18 dicembre) sembrava fosse finalmente composta la vertenza, seppur per l'ennesima volta con disposizioni troppo generali, che ora soddisfavano le richieste dei Chioggiotti. Va rilevato a proposito che nel frattempo l'Austria con i decreti 9 settembre 1755, 21 marzo 1763 e 11 febbraio 1764 aveva proibito, nelle acque adriatiche di sua competenza, la pesca con le reti «tartane» nelle zone comprese entro le cinque miglia dalla costa.<sup>83</sup>

Stranamente anche il Podestà e Capitano di Capodistria, abbandonando la linea di condotta che aveva ispirato i suoi predecessori, il 5 agosto 1767<sup>84</sup> manifestava il proprio consenso al Senato rilevando che a Capodistria nei mesi seguenti al suddetto decreto era migliorata sensibilmente l'offerta di pesce grazie proprio alla presenza dei Chioggiotti che tenevano i prezzi molto bassi. Ciò suscitò ben presto il malcontento dei pescatori capodistriani che non vedevano di buon occhio che i Chioggiotti pescassero indisturbati in quelle acque che essi ritenevano di propria esclusiva competenza. Ed infatti nel 1770 essi inviarono un memoriale al Podestà e Capitano di Capodistria Girolamo Marcello richiedendo l'intervento del Senato e la pronta proibizione dell'uso delle «tartane». Il Senato

<sup>80</sup> Il documento del 26 febbraio 1765 m.v. è pubblicato in appendice al saggio di D. CAENAZZO, *op. cit.*, p. 132-133; cfr. A. ANGELINI, *op. cit.*, vol. IV, p. 271-272.

<sup>81</sup> R. D'ERCO, *op. cit.*, lib. VI, p. 43.

<sup>82</sup> A. ANGELINI, *op. cit.*, vol. IV, p. 307-309; il testo di tale decreto è pubblicato in appendice anche da D. CAENAZZO, *op. cit.*, p. 134-136.

<sup>83</sup> R. D'ERCO, *op. cit.*, lib. VI, p. 47; vedi anche B. STULLI, *Borba*, cit., p. 44.

<sup>84</sup> B. STULLI, *Dubinski ribolov*, cit., p. 50.

questa volta ritenne opportuno rigettare i suggerimenti dei Provveditori, coerenti alla terminazione del 5 dicembre 1766, e con decreto 9 agosto 1770<sup>85</sup> ordinò direttamente al Magistrato capodistriano di ripubblicare la terminazione del Paruta del 17 febbraio 1757 m.v. che aveva proibito la pesca con le «tartane» nelle acque istriane.

La situazione non cambiò poi per più di un decennio benché numerose e pressanti fossero state le proteste dei Chioggiotti che appena agli inizi del 1781 videro il Magistrato alla G.V. ed il Senato interessarsi nuovamente alle loro condizioni. Dopo un intenso scambio epistolare, il 26 marzo 1781<sup>86</sup> i Provveditori alla G.V., che incolparono esplicitamente i Rovignesi e gli Istriani per la minora-zione cui andava soggetta l'attività delle «tartane», richiesero al Senato di invalidare l'atto del 9 agosto 1770, deliberato, come sottolinearono, senza tener conto del loro parere e delle decisioni emanate nel 1765 e nel 1766. Il Senato, conseguentemente alla sua condotta politica contrassegnata da continue e repentine inversioni di tendenza, con decreto 31 marzo 1781<sup>87</sup> rimetteva in vigore la terminazione del 5 dicembre 1766 e apriva nuovamente le acque istriane alle «tartane» chiogiotte.

Questo nuovo decreto, come quelli precedenti del 1765 e 1766, riconfermava esplicitamente l'autorità sovrana del Principe nei diritti legati alla pesca nell'Adriatico, a tutela, sebbene dopo un cinquantennio di indecisioni e di delibere controverse, del suo principale produttore. Il governo veneto non era riuscito a trovare altri sbocchi per i problemi che assillavano Chioggia da tempo dipendente dalle sorti di questo settore che allora stava attraversando un difficile momento contrassegnato dall'abbandono graduale delle grosse tartane, ottimali per la pesca d'altura, a favore dei più piccoli bragozzi adatti più per la pesca costiera. Dalle 188 tartane del 1760 si passò alle 154 del 1781, mentre il numero dei bragozzi nello stesso periodo salì da 70 a 140.<sup>88</sup> Le conseguenze si fecero sentire sia sulla quantità che sulla qualità del pescato, sulla sicurezza in mare e sul profilo socio-economico della popolazione. Il podestà Bartolomeo Gradenigo II nella sua relazione inviata il 31 gennaio 1780 m.v. ai Provveditori alla G.V. additò i mali principali di questa situazione nell'aumento dei costi di produzione e di manutenzione della flottiglia, in particolare delle tartane, nell'assoluto monopolio del mercato veneto, nelle gravose imposizioni sul pesce salato, nell'errata politica tariffaria e, soprattutto, nella diminuzione dei profitti derivanti dalla si-

<sup>85</sup> Senato Mare, *AMSI*, vol. XVII (1901), p. 230. Vedi anche R. D'ERCO, *op. cit.*, lib. VI, p. 45.

<sup>86</sup> R. D'ERCO, *op. cit.*, lib. VI, p. 47.

<sup>87</sup> *Ibidem*, cfr. anche B. STULLI, *Borba*, cit., p. 57; G. POLI, *op. cit.*, p. 51.

<sup>88</sup> Cfr. E. CONCINA, *op. cit.*, p. 150-151. Per i dati relativi al 1784 vedi M. MARZARI, *op. cit.*, p. 18. Dai 2.912 pescatori del 1766 si passò ai 3.162 del 1785 (B. CONCINA, *op. cit.*, p. 148); M. MARZARI invece segnala l'esistenza nel 1784 di 2.072 pescatori impegnati nella pesca in alto mare (*op. cit.*, p. 18).

contro le Partane. Senonche  
 per fatalità questo rapporto  
 del Magistrato alla S. P.  
 e quindi anche il ricorso  
 dei pescatori di Chinggia  
 rimase invariato durante  
 un intero dieci anni; egli  
 fu appreso nell'anno 1781  
 che quella condanna fu  
 rinnovata: i Partanesi Pro-  
 videnti del Magistrato  
 alla S. P. erano stati inca-  
 ricati dal Senato a sugge-  
 rirne degli opportuni spe-  
 rimenti per rimediare  
 alla mancanza di pesce che  
 si era fatta sentire ed  
 il risultato dei relativi  
 studi fu rassegnato al Se-  
 nato con rapporto del  
 5 febbrajo 1781 anno cong.  
 di cui dà qui un estratto:

1781

• In mezzo a questi studi  
 • adempiti nel primo rap-  
 • porto del 5 febbrajo 1781  
 • un quinto aggiuntivo fatto  
 • ci risulta che dall'anno  
 • 1780 sino in precedente  
 • quasi di un terzo si è  
 • diminuito il numero  
 • delle barche peschere in-  
 • tolte Partane. Queste  
 • distanti dalle nostre Lan-  
 • guine, e da nostre porte,  
 • esercitano la pesca con  
 • stimali in mare, alcune  
 • riprendo l'acqua profumata  
 • a' laterali dell' Ostia

Fig. 3 - Facsimile della parte del testo di R. D'ERCO (*op. cit.*, lib. X, p. 67 r) riguardante gli eventi del 1781.

tuazione per lunghi anni irrisolta circa le libertà di pesca e la proibizione dell'uso delle reti «tartane» che determinò un generale disinteresse nelle ordinazioni di nuove imbarcazioni-tartane.<sup>89</sup>

Gran parte dei suddetti problemi erano comuni anche ai pescatori istriani, specialmente ai rovignesi che pur avendo il primato tra i centri istriani e in quasi tutte le aree di pesca dell'Istria,<sup>90</sup> comprese quelle tra la sua costa orientale e le isole di Cherso e Lussino, non erano riusciti ad arginare l'espansione chioggiotta verso le zone pescose della penisola istriana. In effetti la zona di mare al largo di Rovigno costituì per tutto il Settecento una delle rotte principali seguite dai pescherecci di Chioggia.

Va rilevato poi che dalla metà del Settecento, oltre alla vertenza chioggiotta-rovignese, anche l'attività dell'insalazione delle sardelle ed il commercio del pesce fresco e di quello salato conobbero dei momenti difficili a causa delle numerose e onerose norme veneziane in materia e della decisa posizione assunta dai rovignesi e dagli altri pescatori della costa adriatica orientale a difesa della propria attività. Non a caso nel ventennio 1764-1784 il Senato avviò alcune ampie inchieste in Istria ed in Dalmazia per poter avere visione su quanto avveniva non solo nel settore peschereccio produttivo ma soprattutto in quello commerciale, nonché per poter porre freno agli abusi ed ai contrabbandi che ne caratterizzarono gran parte del suo sviluppo.<sup>91</sup> Per Rovigno, principale centro peschereccio e commerciale istriano, gli anni suddetti furono segnati da continui tumulti e sollevazioni contro il sistema fiscale e commerciale. I fatti successi nel 1767, 1769, 1774, 1780 e 1781, con fermenti, uccisioni e lunghi strascichi giudiziari, testimoniano quanto fu l'accanimento dei Rovignesi contro i dazieri ed i loro «sbirri» o «sgaraffoni», incaricati di instaurare l'ordine, bollare i magazzini delle sardelle e vigilare sui contrabbandi.<sup>92</sup>

Non possiamo, comunque, addentrarci nella disamina di codesti interessanti argomenti che ci porterebbe troppo lontano dal tema oggetto della nostra trattazione.

<sup>89</sup> Cfr. E. CONCINA, *op. cit.*, p. 150-151; S. PERINI, «La pesca», *cit.*

<sup>90</sup> Come risulta evidente dalle Anagrafi dello Stato veneto della seconda metà del secolo XVIII (Archivio di Stato di Venezia, vol. V, «Provincia dell'Istria»). Inespugnabilmente, però, nei rilevamenti del 1766-70 e 1771-75 non sono rilevati i «pescatori»; nel 1780 essi erano ben 1.165 e costituivano il 31% della popolazione produttiva locale e oltre il 60% degli addetti alla pesca in tutta l'Istria veneta; nel 1790 erano 930 su un totale istriano di 2.748 pescatori.

<sup>91</sup> Cfr. i lavori di A. PARENZO, *op. cit.*, e RICCIOTTI BRATI, *op. cit.*, che risultano i più esaustivi su tali inchieste.

<sup>92</sup> Sull'argomento vedi G. OCCIONI-BONAFFONS, «Insurrezioni popolari a Rovigno 1732-1769», *Atti e Memorie* del R. Istituto veneto, tomo I, s. VII (1890). B. BENUSSI, «Croniche di Rovigno dal 1760 al 1806 scritte dal medico Pier Antonio Biancini», *AMSI*, vol. XXV (1909), p. 1-169 e T. CAENAZZO, «Cinque secoli di dominazione veneta a Rovigno», *ACRSR*, vol. XI (1980-81), in particolare il capitolo «Il Settecento», p. 449-470.

Dopo il 1781, fino alla caduta della Repubblica di S. Marco, il settore della pesca in Istria non conobbe altri interventi legislativo-normativi. Ciò non significò ancora la chiusura definitiva della vertenza che riaperta nel 1800<sup>93</sup> nelle acque capodistriane impegnò poi per tutta la prima metà del secolo XIX le autorità austriache, in particolare quelle di Trieste.<sup>94</sup> Nel nuovo contesto storico-statale l'opera del D'Erco avrebbe potuto rappresentare sotto vari aspetti una validissima base di partenza per la composizione definitiva della vertenza sulla pesca in Istria che, invece, a seguito delle vicende politiche degli anni Sessanta e del distacco del Veneto, seguì altre vie risolutive, non più quella della mediazione di Venezia rispettivamente di Trieste tra Rovigno e Chioggia, venutesi a trovare in due contesti statali diversi.

\* \* \*

Dal quadro fin qui delineato risulta chiaro che la storia della pesca settecentesca lungo le coste dell'Istria fu tutta pervasa dai risvolti del contenzioso tra Chioggiotti e Istriani, quest'ultimi capeggiati dai Rovignesi. La vertenza non interessò solamente determinati reti e metodi di pesca, come avvenne per lo più in Dalmazia dove da sempre tenne banco lo scontro tra «tratte» e «sardellere», ma pure i presunti diritti circa lo sfruttamento di una delle tre più importanti zone di pesca venete dell'Adriatico, ovvero le «acque istriane» che nel Settecento divennero di vitale importanza non solo per i due principali centri pescherecci sulle sponde opposte dell'Adriatico, ma altresì per il mercato veneziano e per il suo notevole fabbisogno di pesce fresco e salato. Ciononostante, l'esistenza di codeste acque e zone, suddivise com'era consuetudine incontrastata ed indiscussa fino al Settecento tra i rispettivi centri costieri che per tradizione secolare ne conoscevano e ne rispettavano i confini interni e quelli verso il mare aperto, venne spesso ignorata nel corso della lunga vertenza dalle autorità venete per le quali erano di assoluta preminenza, ovviamente le acque del Golfo aperte a tutti i suoi sudditi.

La crescita economica di Chioggia e di Rovigno, basata essenzialmente sull'incremento della pesca, portò le loro flottiglie a misurarsi ed a scontrarsi nelle acque dell'Istria, abbondanti di pesce pregiato e di azzurro, sollevando nella prassi quotidiana numerosi e gravi questioni giuridiche che esulavano da quanto contemplato sia dal diritto consuetudinario che da quello statutario dei singoli centri istriani. Fu allora che il settore della pesca risentì la mancanza di una legislazione organica che si cercò di compensare con tutta una serie di provvedimenti governativi *ad hoc* che per le conoscenze biologico-scientifiche approssimative di allora si rivelarono di volta in volta parziali, di efficacia temporanea e, sostan-

<sup>93</sup> A proposito dei fatti successi in quell'anno nelle acque di Capodistria cfr. G. POLI, *op. cit.*

<sup>94</sup> Per la vertenza tra Chioggiotti ed Istriani nel corso della prima metà del secolo XIX vedi R. D'ERCO, *op. cit.*, lib. VI, i capitoli che concernono le «tartane» e le «cocchie» all'epoca del governo austriaco.

zialmente, incapaci di promuovere quella crescita produttivo-finanziaria alla quale il settore, e soprattutto le due più forti comunità pescherecce, aspirava viste le potenzialità sia nella disposizione di aree abbondanti di pesce che nella disponibilità di attrezzature e di forze produttive. Contrariamente a tali speranze fin dall'inizio le norme deliberate avviarono un vero e proprio circolo vizioso dal quale, per l'intero Settecento, fu difficile uscire.

A causa della precaria conoscenza della biologia e dell'ecologia delle singole specie ittiche, in particolare delle sardelle, non venne prestata la dovuta attenzione alle cause che determinarono le richieste di inibizione di determinate reti e metodi di pesca e la presunta loro dannosità, nonché il ripetersi di annate poco produttive, tantomeno si pensava alla diretta connessione tra fluttuazione climatico-idrogeografica e le alternanze di periodi con pesche abbondanti e dagli scarsi pescati.

Con tali presupposti, ovviamente, i decreti del Senato, le terminazioni e le relazioni del Magistrato dei Provveditori alla Giustizia Vecchia e del Podestà e Capitano di Capodistria, quasi sempre incerti e di volta in volta contraddittori, non poterono garantire la moderazione e l'armonia tra le compagnie pescherecce delle due sponde adriatiche, tanto più che il loro contegno fu notevolmente condizionato dai propri esclusivi interessi economico-commerciali, spesso in difesa anche di metodi di pesca e di commercio del pesce non consentiti, giacché essi avevano assunto un peso economico-finanziario rilevante nelle rispettive economie cittadine.

La complessa problematica della vertenza tra Chioggiotti e Rovignesi,<sup>95</sup> nonché l'insufficiente e marginale attenzione ad essa riservata dalla storiografia sull'Istria, a cui si è voluto in parte sopperire con il nostro contributo di sintesi, testimoniano sotto certi aspetti la necessità di ricerche e studi più approfonditi sulla storia della pesca in Istria, in particolare nei secoli XVII e XVIII quand'essa conobbe una crescita considerevole e venne quanto mai commercializzato il suo prodotto.

<sup>95</sup> Particolarmente ricco di dati su codesta problematica è il volume citato di Š. ŽUPANČIĆ, in particolare i capitoli 2.1.5 e 3.1.

## APPENDICE I

PROCLAMA DEL MAGISTRATO DEI PROVIDITORI ALLA GIUSTIZIA VECCHIA  
7 FEBBRAIO 1738 M.V.

Il Ser.<sup>mo</sup> Principe fa sapere, et è per ordine degli Ill.<sup>mi</sup>, et Ecc.<sup>mi</sup> Sig.<sup>i</sup> Providit.<sup>ri</sup> sopra la G.V., et Inquisitor sopra viveri.

Esposta al Mag.<sup>to</sup> di S.S. E.E. con riverente ricorso dalli Rappresentanti la Scuola di S. Andrea de' Pescatori Chiozzotti la grave intollerabile audacia de' pescatori Rovignesi, che con minacciose opposizioni di fatto, e propria autorità hanno temerariamente professato di ostare, et opporsi ad alcuni di essi Pescatori Chiozzotti la Pescaggione colle loro Tartane nelle Acque del Golfo Adriatico, che non ha alcuna dipendenza, che dalla Sovrana Aut.<sup>ia</sup> Pub.<sup>a</sup>, e ciò con scandalo insulti ne' casi di ridursi essi poveri Chiozzotti nel Porto di Rovigno, o altri Porti vicini portati dal tempo, o da altre occorrenze, né dovendosi sorpassare un ardire così temerario, et avanzato in aggravio di essi Pescatori Chiozzotti benemeriti nella provisione delle Pubbliche Pescarie di questa Città, alla quale tanto confluiscono.

Fanno perciò S.S. E.E. col presente Proclama publicam.<sup>te</sup> intendere, e sapere che s'intendi salva, e preservata la libertà della Pescaggione alli sud.<sup>ti</sup> Pescatori Chiozzotti, et a chiunque altro Suddito di questo Ser.<sup>mo</sup> Dom.<sup>o</sup> nelle Acque del Golfo, premendo anzi all'attenzione di S.S. E.E., che il pesce nelle Acque suddite venghi pescato, e preso da quei Pescatori, che certam.<sup>te</sup> lo conducono in vendita alla Dominante, il che forse non viene praticato da alcuni Rovignesi, contro quali il Mag.<sup>to</sup> si riserva procedere in relazione al Proclama del Loro Ecc.<sup>mo</sup> Mag.<sup>to</sup> 2 Gen.<sup>o</sup> passato, pubblicato in Rovigno, et altri luoghi dell'Istria.

Ne vi sii alcuno così ardito, e temerario, che con l'uso di dannata violenza ardisca di turbare, ed in qualunque maniera molestare li Pescatori di Chiozza nell'atto della Pesca, avanti, o dopo la med.<sup>ma</sup>, e ciò in pena di Bando, Corda, Prigion, o Galera. Sia riservata, et eccitata la Giustizia del Pubb. Rappresentante di Rovigno, e degli altri Pub.<sup>ci</sup> Rapp.<sup>ti</sup> tutti dell'Istria, e particolarmente del Pod.<sup>a</sup> e Cap.<sup>io</sup> di Cap.<sup>ia</sup>, a quali ricercassero li Chiozzotti Pescatori per loro salvezza, et esecuzione del presente Proclama con li opportuni castighi a Contumaci.

Et il presente sia pubblicato, stampato, e trasmesso a Rovigno, Parenzo, Pola, et ove occorresse per la sua pubblicazione.

Dat. dal Mag.<sup>to</sup> Ecc.<sup>mo</sup> de Prov.<sup>ri</sup> sopra la G.V. e Inquisitor sopra viveri li 7 Feb.<sup>o</sup> 1738.

*Girolamo Falier Provved.<sup>r</sup> Inq.<sup>r</sup>; Vettor da Mosto terzo Provved.<sup>r</sup>; Vincenzo Correr Provved.<sup>r</sup>  
Giacomo Ceroni Nod.<sup>o</sup>*

Adi 13 Febbraro 1738, Pubblicato.

(Da A. ANGELINI, *op. cit.*, lib. IV, p. 180-181).

## APPENDICE II

PROCLAMA DEL MAGISTRATO DEI PROVIDITORI ALLA GIUSTIZIA VECCHIA  
12 SETTEMBRE 1740

Il Serenissimo Prencipe. Fa sapere, et è per ordine degl' Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori Providitori sopra la Giustizia Vecchia, et Inquisitor sopra Viveri.

Commosi gli animi di Sue Eccellenze dalle Lettere dell' Illustrissimo Podestà di Rovigno nella Provincia dell' Istria in data 2 Febbraro ultimo passate dirette al Magistrato di sue Eccellenze, ed in seguito dalle divote istanze per parte della Comunità di Rovigno portate alla loro Giustizia con la giustificazione de' reclami, e molteplici indolenze de' Pescatori Rovignesi gravemente danneggiati nelle loro acque, Arti, e Pesche dall' intollerabile abuso de' Pescatori Tartananti di Chiozza, che presero anco fomento dal Proclama di questo Magistrato 13 Febbraro 1738 concepito; ordinato, e pubblicato sopra le apparenti rimostranze, et istanze delli Rappresentanti la Scuola di Sant' Andrea di Chiozza, con l' oggetto però di renderle Giustizia nei termini dell' equità, non già di conferirle diritto, che non hanno, e d' animarli a praticare sopraffazioni, violenze, e rimarcabili pregiudicj alli Pescatori, e Comunità di Rovigno, il che è contro il costante sentimento della Giustizia.

Che però a rimozione de' scandali, e periodi evidenti, che nascere potrebbero con la continuazione d' un abuso si ragguardevole:

Fanno con il presente Proclama a chiara intelligenza de' Pescatori Chiozzotti e della Comunità di Rovigno, e di chiunque dichiarando il precedente accennato Proclama 13 Febbraro 1738 a conforto de' Rovignesi, e quiete comune, pubblicamente intendere, e sapere.

Che non è stata intenzione di Sue Eccellenze di conceder facoltà a' Pescatori Chiozzotti di praticar pescaggione nelle Acque dell' Istria, risservate a' Pescatori delli luochi Maritimi della Provincia, com' è giusto, e conveniente, ma solo di conservarle la comune libertà della Pesca nelle acque del Golfo Adriatico, come pure di salvarsi nei Porti dell' Istria nei casi d' esservi portati dalle Borasche, non già per pescare nelle acque suddette dell' Istria con rovina della pescaggione de' Rovignesi già pienamente rilevata, e provata dall' abuso de' Chiozzotti, il quale resti col presente Proclama vietato sotto tutte le pene contenute nel suddetto Proclama 1738 13 Febbraro.

Il presente doverà esser pubblicato, stampato, e trasmesso alli Rettori di Chiozza, Rovigno, Parenzo, Pola, et ove occorresse, per la sua pubblicazione, et esecuzione.

Dat. dal Magistrato Eccellentissimo de' Providitori sopra la Giustizia Vecchia li 12 Settembre 1740.

*Zuanne Dolfin Providitor, ed Inquisitor; Vettor da Mosto terzo Providitor; Zuanne Tron Providitor Giacomo Ceroni Nod.*

Adi 17 Settembre 1740 Pubblicato sopra le Scale di S. Marco, e di Rialto, e nelle Pubbliche Pescarie per Gierolamo Ziani Comandador Pubblico.

(Da A. ANGELINI, *op. cit.*, lib. IV, p. 182-183).

## APPENDICE III

TERMINAZIONE DEL PODESTÀ E CAPITANIO DI CAPODISTRIA GIOVANNI GABRIELE BADOER  
16 GENNAIO 1747 M.V.

Noi Gio. Gabriel Badoer, per la Serenissima Repubblica di Venezia et Podestà, e Capitano di Capodistria, e sua Giurisdizione.

Spiccando ad evidenza, che una delle principali cause, che da motivo alla sterile condotta del Pesce alla Dominante, frutto delle pescaggioni nelle Acque, che bagnano il Littorale di questa Provincia, sia l'abuso introdotto in questi ultimi anni da Pescatori, o sia Padroni delle Barche pescareccie, o sia dagli Interessati nelle medesime di far uso di vario insolito modo di pescare, vale a dire con tratte di Maglie ristrette, e minute, di pesche chiamate co' Ludri, d'altre denominate a Molinello col Grippo, d'altre di maglia di Sardellere in forma di Tremegada, d'altre dette di tamburar, e stuzzicar, d'altre d'Agoni nelle Valli, e d'altre dette bragollar le granzeole. Invenzioni tutte, che, o distruggono il pesce appena nato, o devastano i Sitti, ne' quali ha deposto le ova, o impaurito, lo fanno allontanare, o disperdere in alto Mare, riducendo in tal forma le acque di questo Littorale, oltre il solito de' tempi anteriori, infeconde, siamo incaricati a compenso di grave disordine con Lettere 4 correnti del Magistrato Eccellentissimo de' Provveditori alla Giustizia Vecchia, e dell'Inquisitor sopra Viveri, relative a Decreto dell'Eccellentissimo Senato 28 dello scaduto d'estendere, e segnare Terminazione inibitiva le pesche suddette, dimodoché rimesso generalmente l'abuso, si restituisca in Provincia la pratica delle sole permesse dalle pubbliche Leggi, e si raccolga quale vantaggio, che a comune beneficio n'è risultato in passato, e che si attende in progresso dall'osservanza de' seguenti Capitoli.

Primo. Che a seconda della pubblica rissoluta intenzione, sia, e s'intenda vietato sotto qual si sia colore, o pretesto a Pescatori, Padroni, o Interessati nelle Pesche, l'uso di pescare con tratte di maglie ristrette, come quelle, che inutilmente distruggono il pesce minuto, prima che abbia tempo di crescere.

Secondo. Che pure siano, e s'intendano inibite le pesche, dette co' Ludri, e le denominate a Molinello col Grippo, queste perché, rasando il fondo del mare, distruggono gli ovi, quelle perché, spaventandosi il pesce, buona parte se ne fugge, allontanandosi dalle Rive dell'Istria.

Terzo. Che stessamente siano, e s'intendano inibite le Pesche con maglie di Sardellere in forma di Tremegada, e quelle dette tamburar, e struzzicar solito porsi in pratica nelle Valli, e ne' Porti, queste perché da Pescatori col getto de' sassi grandi sporcano li fondi, e guastano le situazioni, dove il pesce moltiplica cogli ovi, quelle perché distruttive de' piccoli barbonzini.

Quarto. Che sotto la permessa inibizione siano, e s'intendano anco comprese le pesche di notte di Agoni nelle Valli, e quelle dette bragolar Le Granzeole, queste perché, quando sono per gettar le ova, si uniscono insieme, e formano nel Mare, come Monticelli, e gettando li Pescatori intorno ad essi Monticelli le reti, indi de' Sassi di straordinaria mole, stritolano la maggior parte di esse, e le altre, che fuggono dentro le reti, scemando in tal guisa la specie per la copia degli ovi, che vanno a male, quelle perché si sa notevole il pregiudizio della pesca delle Orade.

Quinto. Che il pubblico divieto reso noto con precedenti Proclami, che non sia permesso a Sudditi, sotto qual si voglia escogitato pretesto, lo trasporto in alieni Stati del pesce in Vendita, sia, e s'intenda colla presente rattivato in pena a Trasgressori di Lire cento di piccoli per cadauna volta la metà applicata al denunciante, che volendo, sarà tenuto secreto, e l'altra metà ad arbitrio della Carica da valersene in confidenti per iscoprire le colpe, o anteriori, o posteriori, degli altri.

Sesto. Che il pubblico Comando reso noto, come sopra, della Condotta del pesce alla Dominante con oggetti, o il render provviste le pubbliche Pescarie, e d'avvantaggiare insieme il Pubblico Errario, come soggetto a Dacio, sia, e s'intenda pure rattivato sotto le pene ne' precedenti Proclami comminate, alle quali s'intenderanno pure soggetti tutti quelli, che contravvenissero al tenore de' Capitoli sopra espressi, rispetto alla Pesche.

Settimo. Che alli Pescatori diretti per Venezia con pesce, venendosi usata violenza, estorsione, o stancheggio, prima di giungere al Palo, ne sia da loro, o in nome loro fatto ricorso all'Ufficio dell'Inquisitorato sopra viveri, anco con denuncia secreta, colla sicurezza di conseguire gli effetti di Giustizia, non solo col risarcimento de' danni, che per avventura avessero risentito, ma col castigo ancora di qualunque, che si facesse Autore di procedure consimili contrarie alla Pubblica intenzione.

Ottavo. E perché l'estesa della presente tende a restituire, almeno col beneficio del tempo, le pesche nella primiera affluenza, troviamo opportuno di chiamare responsabili de' Trasgressi anco

li Gastaldi delle Scuole di S. Nicolò de Marinari, di S. Andrea, e di S. Pietro de Pescatori, e altresì li Capi delle rispettive Comunità pro tempore, in particolare quella di Rovigno, incombenza de quali sarà di tener in suggestione li contumaci, e d'invigilare, che il prescritto riporti quell'obbedienza, ché del pubblico risoluto Volere.

A liquidazione de' Contraffattori de' premessi otto Capitoli dal Magistrato Eccellentissimo suddetto, e da questa Carica ancora saranno ricevute denoncie segrete. Il Denonciantе volendo, sarà tenuto secreto, e rilevati col di lui mezzo li Colpevoli, conseguirà de' Beni di cadauno de' Rei Ducati 25 per cadauna colta. E per non lasciar intentato, mezzo, fermo, e costante essendo il pubblico Sentimento di levare la radice al male, sarà tenuto aperto Processo d'Inquisizione.

Approvata, che sia la presente dall'Autorità Sovrana dell'Eccellentissimo Senato, sia pubblicata, ed affissa ove rimarcasse il bisogno per la sua inviolabile esecuzione, in quorum fidem ecc.

*Z. Gabriel Badoer Podestà e Capitano  
Il Cancellier Pretorio*

Capodistria 16 Gennaro 1747 m.v.

(Da L. PARUTA, *op. cit.*, lib. IV, p. 98-101).

#### APPENDICE IV

##### TERMINAZIONE DEL PODESTÀ E CAPITANIO DI CAPODISTRIA LORENZO PARUTA 18 FEBBRAIO 1756 M.V.

Noi Lorenzo Paruta per la Serenissima Repubblica di Venezia Podestà e Capitano di Capodistria e sua Giurisdizione.

Versando questa Carica con studiosa applicazione sopra tutti quei validi mezzi, che possono unirsi a migliorare la Pubblica, e privata condizione, trova nell'uso più attento delle sue meditazioni, che il motivo primario, per cui con quasi universale amarezza, e desolazione, s'è minorata da qualcheduno di molto in questi Luochi la Pescaggione d'ogni specie di Pesce tanto grosso, che minuto, deriva dall'arbitraria licenza di molte Tartane Chiozotte, e Buranelle, le quali cercando di conciliare unicamente ai riguardi del loro interesse, servendosi nell'esercizio di detto mestiere di certe violentissime retti, usandole anco nella stagione, in cui il Pesce è immaturo, s'avvicinano a queste Rive, non solo prendendo lo stesso con danno universale, ma con la violenza delle retti medesime, e col metodo della detta Pesca radendo per fino nel fondo, arrivano a sradicare, e distruggere anco le nascenti ova, lo che porta la conseguenza, che parimenti la specie non solo di tanti poveri Pescatori di questa Città, e Provincia, che languiscono nella miseria, ma con degrado osservabile ancora dal Pubblico Dazio della Pescaria di questo Luoco, che per non ritrovarsi più Abboccatore in vista alla presente sua decadenza, corre per Serenissima Signoria, e di quell'altro parimenti, ch'è intitolato del Pesce salato, che venirebbe abbondevolmente introdotto nella Dominante.

Volendo però l'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Sig. Lorenzo Paruta per la Serenissima Repubblica di Venezia ecc. Podestà e Capitano di Capodistria, e sua Giurisdizione impedire, e rimuovere con rigorosa, e risoluta mano un'abuso di tanta desolazione, e che fu appunto la causa motrice delle miserie di questi abitanti, e delli discapiti pure della Pubblica Cassa, e prevj li di Lui applicatissimi studj, contribuiti nel vitale di questo argomento, e trattandosi di conciliare all'ubertà d'un prodotto, che somministra la sussistenza alla maggior parte di queste popolazioni, et al comodo vivere anco delle benestanti Famiglie, per tutto ciò ha S.E. Illustrissima coll'Autorità della Carica decretando terminato quanto segue.

Che nell'avvenire alle suddette Tartane tanto provenienti dalla Città di Chiozza, che da ogni altro Luoco non sia più lecito sotto qualsivoglia color, o pretesto di portarsi a pescare nelle acque di questa Provincia né avvicinarsi ai Littorali della medesima, esercitando dell'arbitraria introdotta Pescaggione, ma debbano restarsene rispettivamente lontane dalli stessi, pescando nella conveniente distanza, e fuori delle Acque dell'Istria in conformità di quanto praticavano prima dell'indicata arbitraria introduzione, in pena a cadaun innobbediente non solo della perdita della Barca, e delle Retti, che restaranno incendiate, ma inoltre di Bando, Prigion, Corda, e Galera, a misura sempre della trasgressione, e dell'arbitrio, al qual'effetto sarà sempre tenuto Processo aperto d'Inquisizione in questa Cancellaria Pretoria, dove saranno anche ricevute Denonzie sacrete, o volendo li Denonzianti saranno tenuti secreti, e per scoprire le Delinquenze fatte dalla Carica spedito in giro un Legno armato per il fermo delle Tartane, e delli Trasgressori.

E perché riportar debba la presente la sua esecuzione sarà rassegnata alla Provvidenza, e maturità dell'Eccellentissimo Senato per la sua approvazione, indi stampata, pubblicata, diffusa, e trasmessa al Reggimento Eccellentissimo di Chiozza, ed ovunque occorresse onde il suo contenuto si renda palese. In quorum ecc.

Capodistria li 18 Febbraro 1756 m.v.

*Lorenzo Paruta Podestà e Capitano G.D.*

(Da L. PARUTA, *op. cit.*, p. 150-152).

## APPENDICE V

### PARTE DELLA SCUOLA DI S. PIETRO DI ROVIGNO 10 AGOSTO 1761

10 Agosto 1761.

D'ordine ecc., e sopra l'istanze delli Sig.<sup>ri</sup> Gastaldo e Bancali della Vener. Scuola di S. Pietro de Pescatori, e di tutta l'arte de' Pescatori di questa Terra, radunato, previe stride per il Paese, ed il suono della Campana de mare, nella Sala del Pret.<sup>o</sup> Palazzo il Sp. Consiglio del Popolo, coll'intervento de' Sindici dello stesso, composto di Patroni e Compagni delle Barche pescherecce, nel quale intervennero votanti 117, non compresa la Persona di S.E. Podestà, Preside al Consiglio stesso, nel quale fu posta la seguente parte.

La pesca delle sardelle viene considerata uno dei prodotti più preziosi, che costituisce rendita considerabile a questo Paese, e che somministra la sussistenza alla maggior parte di questo popolo.

Da qualche anno si piagne l'esito infelice delle pescagioni e si sospira la poca quantità delle Sardelle, anzi la specie si è minorata che in vista delle presenti desolazioni di poveri Pescatori si trovano angustiati da ogni parte, e sono per abbandonare l'arte, si vedono imminente eccidio.

L'esperienza madre della verità fece abbastanza a conoscer il motivo primario per cui le case sono ridotte a tanta decadenza, e si verifica col mezzo di replicate osservazioni, che tutto il male nasce e deriva dal pescar a fondo, e fuori di stagione. Infatti nell'accennata forma di pescare i Sardelleri tirati dal peso delle Pietre toccano, e radono il fondo, e lo sconcertano col moto delle Acque guastando gli amati nascondigli alle Sardelle e privandole del necessario pascolo, sicché resta, impedito il passaggio alle medesime, le quali invece di far il solito corso per le nostre Acque, non hanno come fermarse, e se ne ritornano a quella parte, donde vengono, ed ove restano.

A riparo di tanti pregiudizi, e trattandosi di materia così importante, si risolvono li Sig. Gastaldo e Bancali della Ven. Scuola di S. Pietro, e tutta l'Arte de' Pescatori di metter Parte colla pre-

senza, ed assenso di S.E. Pod.<sup>a</sup>, e coll'intervento anche de Spett. Sig. Sindici del Popolo, che non si possa de cetero calar, né pescar a fondo in niuna maniera, né con alcuna sorta di sardelleri sotto le pene cominate nelle Terminazioni a proposito di pescar a Tratta, ed a Ludri, onde si restabilisca la pescagione nella sua floridezza, e si rimettano i poveri Pescatori in istato di procacciare il Pane alle numerose loro Famiglie, che languiscono afflitte in mezzo alle presenti disavventure.

E la presente sarà accompagnata alla Carica di Cap.<sup>a</sup> perché da questa poi passi ai riflessi del Senato per la necessaria approvazione ed inviolabile osservanza anche per le Barche Forestiere, e di altra Giurisdizione e perché ne riporti forza ed effetto di Statutaria Legge.

Qual Parte letta e ballottata ebbe voti Pro 118 Contro 0 e fu presa.

(Da A. ANGELINI, *op. cit.*, lib. IV, p. 176-177).

## APPENDICE VI

### TERMINAZIONE DEL MAGISTRATO DEI PROVIDITORI ALLA GIUSTIZIA VECCHIA 5 DICEMBRE 1766

Terminazione degli Ill.mi et Ecc.<sup>mi</sup> Sig.<sup>ri</sup> Providitori sopra la Giustizia Vecchia, esecutivi del li Decreti dell'Ecc.<sup>mo</sup> Senato 1765 7 Dicembre e 1766 19 Novembre in proposito della Libertà di Pesca nelle Acque della Provincia d'Istria, approvata con Decreto dall'Ecc.<sup>mo</sup> Senato 18 Dicembre corrente.

Le molestie controversie insorte tra li Pescatori della Comunità di Chiozza, e quelli particolarmente della Com.<sup>ta</sup> di Rovigno, che tennero in continue contese l'una e l'altra di queste due Suddite Popolazioni, diedero motivo alli sovrani Decreti dell'Ecc.<sup>mo</sup> 1765 7 Dicembre, e 1766 19 Novembre, che con paterna caritatevole provvidenza stabiliscono in massima, che la pesca nelle acque della provincia dell'Istria, eccettuate soltanto quelle, che fossero disposte in Investitura, sia libera, e comune a tutte le Suddite Popolazioni, e dietro a questa prima central massima, tutta propria e riservata al Principe Padrone, e dispositore delle Acque stesse, provvede perché in avvenire ognuno si contenghi nella dovuta moderazione lontano dall'inferir pregiudizi, e danni, e perciò commette al Mg.<sup>to</sup> Nostro di estender la correlativa Terminazione, che raccolga, e faccia palese la Pubblica volonta, e che del pari con regole, e metodi avvertenti concilii la quiete dei Sudditi, e ridoni qualla pace, che finora per spirito di privato interesse fu per tempo, e tante vie disturbata, e combattuta.

Eseguido però sue Eccellenze il carico demandatogli, sono divenuti all'estesa della presente, e fanno pubblicam.<sup>te</sup> Intendere, e sapere:

Primo. Che le acque tutte della Provincia dell'Istria sieno comuni, e libere a tutte le Popolazioni Suddite per uso della Pesca ben intendendosi, che da questo uso comune abbiano ad esser eccettuate le acque, che furono disposte in Investitura.

Secondo. Potranno in conseguenza li Pescatori tutti di Chiozza continuar nell'esercizio della Pesca nelle acque suddette dell'Istria dichiarate libere e comuni a tutti, con l'uso delle loro Sardelere, e Pieleghi, e con il solito antico loro modo di pesca denominato a fondo, senza che da chi si sia possano esser in conto alcuno turbati, e molestati tanto per l'uso di detta Pesca, quanto per il ricovero nei Porti et approdo e fermo loro nelle Terre della Provincia tutta.

Terzo. Anche le Tartane Chiozzotte potranno con equal libertà pescar in esse acque dell'Istria dichiarate comuni nel solito modo denominato a fondo; con questo però, che all'oggetto di non inferir danni alle Reti, ed Arti de' Rovignesi, ed altri Pescatori dell'Istria, nominate Passarelle, e

Squaineri, debbano usar di detta pesca in competente distanza dalle Rive dell'Istria sud.<sup>ia</sup>; e sarà del pari ad essere libero il ricovero ne' Porti, et approdo nelle Terre dell'Istria.

Quarto. Nel caso mai, che alcuno de' Tartananti Chiozzotti apportasse danno alle Reti ed Arti dei Rovignesi, et altri dovrà il danneggiato ricorrer al Pub.<sup>co</sup> Rapp.<sup>te</sup> di Cap.<sup>ia</sup>, Capo d'essa Prov.<sup>a</sup>, da cui sarà ordinata la formazione del processo per rilevar il danno, e la persona che l'avrà commesso, per poi quello spedire all'Inquisitore sopra Viveri nel Mag.<sup>o</sup> N.<sup>ro</sup>, da cui prese le ulteriori necessarie informazioni dei danni inferiti, in quelle misure, che crederà della sua Giustizia; e per esso danno sarà sempre responsabile il Corpo, e Fraglia tutta de' Pescatori Chiozzotti, giusta l'obbligazione assunta con la Parte 14 Settembre decorso, contemplata nel Decreto dell'Ecc.<sup>mo</sup> Senato 16 Settembre pros.<sup>o</sup> pas.<sup>o</sup> restando espressamente dichiarato, che mai in alcun tempo, caso, e luogo possino esser fatti arresti di Persone, o Barche de' Chiozzotti a pretesto de' danni sudetti, salvo soltanto i ricorsi alla Giustizia per l'indicata formazione di Processo come sopra.

Quinto. Come chiara, e risoluta spiegossi la volontà Pubblica non solo per la comunella delle Acque, e per la rispettiva libertà della Pesca, ma insieme per la quiete, ed armonia de' Sudditi, così sarà dovere di chiunque il tenersi in moderazione, lontano dalle violenze, dalle sopraffazioni, e da qualunque insulto; e perché ciò segua, dovrà esser tenuto aperto Processo d'Inquisizione dal N. Rapp.<sup>te</sup> di Capod.<sup>ia</sup> per rilevare i contumaci trasgressori e divenire contro di essi a severe punizioni, e castighi, onde l'esempio d'uno imprimi nell'universale degli altri la divota obbedienza al pubblico comando; e tale Processo d'Inquisizione aperto sarà tenuto pure dal Magistrato di loro Eccellenze.

La presente rassegnata che sia all'Ecc.<sup>mo</sup> Senato per la sovrana sua approvazione, sarà fatta stampare, e sarà spedita alli N. Rettori di Chiozza, e Capodist.<sup>ia</sup> per esser pubblicata, e diffusa ovunque occorresse.

Data dal Mag.<sup>io</sup> Ecc.<sup>mo</sup> de' Proveditori sopra la Giustizia Vecchia li 5 Dicembre 1766.

*Marin Contarini Proveditor e Inquisitor; Vincenzo Gradenigo Primo Proveditor;  
Francesco Tron Proveditor*

*Antonio Ferracina Nod.<sup>o</sup> di S.S.E.E. Provedit. sopra la G.V.*

(Da A. ANGELINI, *op. cit.*, lib. IV, p. 307-309).

**SAŽETAK:** *“Razmirice među ribarima iz Istre i Chioggie tijekom 18. stoljeća”* - Autor ovoga priloga zadržava se na jednom od značajnih pitanja povijesti ribarstva u Istri, odnosno na razmiricama koje u 18. stoljeću nastaju između ribara Chioggie i Istre na čelu s Rovinjcima.

Spor se u potpunosti zasnivao na dva temeljna pitanja - ribolovnom području i pravu na ribarenje u tzv. “istarskim vodama”, a problematična je bila i uporaba mreža te načini izlova (naročito “tartanama” i “sardelerama”), čozotskih ribara, koje su Istrani smatrali štetnima.

Ako su odredbe Magistrata Providura Stare Pravde te Kapetana i Gradonačelnika Kopra, kao i uredbe Senata donesene 1740., 1748., 1762., i 1771. stavile Istrane u povoljniji položaj, one iz godina 1738., 1765., 1766. i 1781. dale su za pravo Čozotima i njihovim metodama ribolova. Ove skoro uvijek nejasne, a često i kontradiktorne mjere nisu mogle zajamčiti umjerenost i sklad u odnosima ribarskih skupina sa suprotnih strana Jadrana, tim više što su na njihovo držanje znatno utjecali gospodarsko-trgovački interesi, često u službi obrane nedozvoljenih načina ribolova i trgovine ribom, koji su tada imali znatnu ekonomsku i financijsku važnost za čozotsku i rovinjsku privredu.

**POVZETEK:** *“Sporno vprašanje glede ribolova med prebivalci Chiogge in Istrani v osemnajstem stoletju”* - Avtor tega sestavka se posveča pomembnemu vprašanju, ki zadeva ribolov in njegovo zgodovino na istrskem polotoku. Gre za sporno vprašanje, ki je prišlo na površje v osemnajstem stoletju med prebivalci Chiogge na eni strani in Istrani na drugi, na čelu katerih so bili Rovinjčani.

Omenjeni spor je bil v celoti osredotočen na dve bistveni vprašanji: na obseg in pravico do ribolova v tako imenovanih “istrskih vodah”, na uporabo mrež in različnih metod lovljenja rib (gre v prvi vrsti za tako imenovane “tartane” in “sardellere”). Teh so se posluževali prebivalci Chiogge, medtem ko so jih imeli Istrani za škodljive.

Če so bili sklepi mestnega sveta proveditorjev stare pravice in kapitanstva ter županstva v Kopru kot tudi dekreti senata, ki so bili izdani v letih 1740, 1748, 1757, 1762, 1771, v bistvu naklonjeni Istranom, še posebej prebivalcem Rovinja, pa so na drugi strani odloki, sklenjeni v letih 1738, 1765, 1766 in 1781, dajali prav prebivalcem Chiogge in njihovemu načinu ribolova.

Te odločbe, ki so bile skoraj vedno nejasne in nasprotujoče si, niso mogle zagotoviti harmoničnih in zmernih odnosov med ribiškimi družbami na obeh straneh jadranske obale. To pa toliko bolj, ker je bilo njihovo zadržanje v veliki meri odvisno od lastnih ekonomskih interesov. Ti so pogosto branili ribiške metode in trgovino z ribami, ki niso bile dovoljene. To pa je razumljivo, saj so v posameznih mestnih ekonomijah imele dokajšnjo finančno in gospodarsko težo.